

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 19 marzo 2014 - n. 2337

Direzione centrale Programmazione integrata e finanza - Organismo Pagatore Regionale - Approvazione delle disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della domanda unica 2014 relativa al regime unico di pagamento, altri regimi di aiuto e sostegno specifico di cui al regolamento (CE) 73/2009

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRETTORE O.P.R.

Visti:

- Il regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Il regolamento (CE) 885/2006 del 21 giugno 2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1290/2005 del 21 giugno 2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- Il regolamento (CE) 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;
- Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/ del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamati:

- Il decreto MiPAAF del 5 agosto 2004 n. 1787 e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- Il decreto MiPAAF del 29 luglio 2009 e successive modifiche - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;
- Il decreto MiPAAF del 9 dicembre 2009 n. 1868 relativo alle norme per l'attuazione del regime del pagamento unico aziendale;

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Considerato che è necessario

1. avviare la campagna 2014 relativamente alla Domanda Unica di Pagamento di cui regolamento (CE) 73/2009, secondo i termini previsti dal regolamento (CE) 1122/2009;
2. fornire ai beneficiari ed ai CAA le indicazioni riguardo alle modalità di presentazione e ai requisiti e condizioni necessari per accedere al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico di cui al Regolamento (CE) 73/2009;
3. fornire ai beneficiari ed ai CAA indicazioni relative ai controlli e alle modalità di pagamento della Domanda Unica 2014;

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Ritenuto pertanto di avviare la campagna 2014 per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento di cui al regolamento (CE) 73/2009, e di approvare le «Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2014 relativa al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico di cui al regolamento (CE) 73/2009», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il II° provvedimento organizzativo - anno 2010 - della IX Legislatura - D.g.r. n. 48 del 26 maggio 2010;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013. «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

DECRETA

recepite le premesse

1. di avviare la campagna 2014 per la presentazione della Domanda Unica 2014 di cui al regolamento (CE) 73/2009 e di approvare le «Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2014 relativa al Regime Unico di Pagamento, agli Altri Regimi di Aiuto e al Sostegno Specifico del regolamento (CE) 73/2009», di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Il direttore o.p.r.
Antonietta De Costanzo

REGIME UNICO DI PAGAMENTO, ALTRI REGIMI DI AIUTO E SOSTEGNO SPECIFICO REG. (CE) 73/2009

Disposizioni per la presentazione, i controlli e il pagamento della Domanda Unica 2014

INDICE**PREMESSA****1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- 1.1 *Competenza territoriale del Fascicolo aziendale*
- 1.2 *Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale*
- 1.3 *Centri di Assistenza Agricola*
- 1.4 *Termini e modalità di presentazione delle domande*
- 1.5 *Agricoltori che presentano direttamente la domanda*
- 1.6 *Agricoltori che si avvalgono di un Centro di Assistenza Agricola Autorizzato*
- 1.7 *Modifiche della domanda unica*
- 1.8 *Revoca della domanda unica*

2. REGIME DI PAGAMENTO UNICO PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. CE 73/2009

- 2.1 *Beneficiari*
- 2.2 *Attivazione dei diritti all'aiuto*
- 2.3 *Utilizzazione dei titoli sottoposti a condizioni particolari*
- 2.4 *Titoli in deroga*
- 2.5 *Diritti all'aiuto non utilizzati*
- 2.7 *Trasferimento dei diritti all'aiuto*
- 2.6 *Richiesta di accesso alla riserva nazionale*

3. SOSTEGNO SPECIFICO ART. 68 REG. CE 73/2009

- 3.1 *Miglioramento della qualità delle carni bovine*
- 3.2 *Miglioramento della qualità delle carni ovicaprine*
- 3.3 *Miglioramento della qualità dell'olio di oliva*
- 3.4 *Miglioramento della qualità del latte*
- 3.5 *Miglioramento della qualità del tabacco*
- 3.6 *Miglioramento della qualità dello zucchero*
- 3.7 *Miglioramento della qualità della Danaee racemosa*
- 3.8 *Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi*
- 3.9 *Contributo per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante*
- 3.10 *Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate*

4. USI PARTICOLARI DELLE SUPERFICI AGRICOLE

- 4.1 *Foraggiere per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine*
- 4.2 *Mantenimento delle superfici a pascolo permanente*
- 4.3 *Uso dei terreni per la Produzione di canapa*
- 4.4 *Dichiarazioni relative all'uso del suolo*

5. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTI

- 5.1 *Compatibilità tra regimi di aiuto del titolo III e titolo IV del reg. (CE) 73/2009*
- 5.2 *Compatibilità tra sostegno specifico art. 68 del reg. (CE) 73/2009 e le misure del PSR del reg. CE 1698/05*

6. CONDIZIONALITA'**7. CASI PARTICOLARI**

- 7.1 *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*
- 7.2 *Circostanze naturali*
- 7.3 *Cessione di aziende*
- 7.4 *Inesattezze delle domande*
- 7.5 *Errori palesi*

8. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

- 8.1 *Controlli amministrativi/informatici*
- 8.2 *Controlli amministrativi/informatici sul sostegno specifico*
- 8.3 *Controlli in loco*
- 8.4 *Calcolo dell'esito*
- 8.5 *Inadempienze intenzionali*

9. DISPOSIZIONI GENERALI

- 9.1 *Pagamenti*

9.2 Recuperi

9.3 Sanzioni amministrative

9.4 Comunicazioni relative al procedimento

9.5 Ricorsi

ALLEGATI

Allegato A - Modello Trasferimento FA

Allegato B - Modello dichiarativo Vendite dirette

Allegato C - Dichiarazione di pascolamento

Allegato D - Quadro Normativo

Allegato D - Definizioni

Allegato E - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)

Allegato F - Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

PREMESSA

Il reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 638/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Per la campagna 2014 si applicano il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, i regolamenti applicativi della Commissione nn. 1120/09, 1121/09 e 1122/09, entrati in vigore a partire dal 1 gennaio 2010, il DM 9 dicembre 2009 e il DM 29 luglio 2009 e s.m.i.

Il presente documento dispone le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti¹ a favore degli agricoltori² nell'ambito dei regimi di aiuto istituiti dal Reg. (CE) 73/2009 di seguito elencati:

- ♦ Regime di pagamento unico previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009
- ♦ Sostegno specifico previsto dal Titolo III, capitolo 5, art. 68 del Reg. CE 73/2009.

L'agricoltore, per ricevere un pagamento diretto, deve presentare la **Domanda Unica di Pagamento** con la quale è possibile accedere a uno o a tutti i regimi di sostegno.

Sulle superfici dichiarate nella domanda di pagamento, salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui ai successivi paragrafi, l'agricoltore deve esercitare l'attività agricola di cui all'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, intesa come produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti, deve rispettare e ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali, che costituiscono gli impegni di "condizionalità"³.

Ai regimi di sostegno sopra richiamati, si applicano i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)⁴.

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli agricoltori il cui fascicolo aziendale ricade nella competenza territoriale della Regione Lombardia, come specificato nel successivo paragrafo, presentano la Domanda Unica di Pagamento all'Organismo Pagatore della Lombardia.

1.1 Competenza territoriale del Fascicolo aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda⁵ o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecniche Economiche localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. La richiesta deve essere fatta prima della presentazione della domanda unica di pagamento utilizzando il fac-simile di cui all'allegato A della presente circolare.

1.2 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

L'agricoltore per poter presentare la domanda unica di pagamento deve avere costituito presso l'Organismo Pagatore della Lombardia il fascicolo aziendale e, nel caso siano intervenute modifiche, deve avere anche aggiornato il fascicolo aziendale.

Le modifiche per le quali è necessario aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda riguardano essenzialmente:

- modifiche relative ai dati anagrafici dell'azienda;
- acquisizione o cessazione di terreni;

¹ Per "pagamento diretto" si intende un pagamento corrisposto direttamente all'agricoltore nell'ambito di uno dei regimi di sostegno elencati.

² Per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola.

³ vedi paragrafo 7.

⁴ vedi paragrafo 9.

⁵ Per "azienda" si intende l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

- modifiche relative al patrimonio zootecnico.

Le variazioni riguardanti esclusivamente il riparto colturale possono essere eseguite anche in fase di compilazione della domanda unica.

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)⁶ operanti sul territorio regionale che sono delegati alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuito in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale tramite una convenzione stipulata con i CAA.

Il CAA mette a disposizione del produttore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi resi a titolo gratuito e quali quelli a carico dell'impresa agricola.

1.3 Centri di Assistenza Agricola

Il CAA è responsabile della corretta immissione dei dati per quanto riguarda i titoli di conduzione dei terreni agricoli.

Il CAA protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e devono essere conservati per almeno 5 anni dall'ultimo pagamento⁷. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli.

Il CAA esegue per conto dell'Organismo pagatore il controllo di ricevibilità della domanda unica di pagamento riportando l'evidenza del controllo nella relativa check list.

1.4 Termini e modalità di presentazione delle domande

Ai sensi del Reg. (CE) n.73/2009 e dei regolamenti di applicazione, la domanda unica deve essere presentata entro il **15 maggio 2014**. Oltre tale termine e fino al **9 giugno 2014** è ammessa la possibilità di presentazione in ritardo della domanda iniziale con una riduzione dell'1% del premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine fissato al 15 maggio 2014.

La domanda unica di pagamento può essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL).

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, mediante accesso al sito www.siarl.regione.lombardia.it consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi - CRS (per informazioni collegarsi al sito www.opr.regione.lombardia.it, pagina SIARL, o www.siarl.regione.lombardia.it);
- tramite un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) operante su territorio regionale, previo conferimento di un mandato di rappresentanza.

1.5 Agricoltori che presentano direttamente la domanda

L'agricoltore, effettuato l'accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, deve compilare la domanda e, alla conclusione della compilazione, stampare la domanda.

La domanda stampata deve essere firmata dal richiedente e consegnata al CAA che detiene il fascicolo aziendale, corredata dell'eventuale documentazione necessaria.

Sulla copia cartacea il sistema riporta data e numero di domanda univoco e progressivo che costituisce il protocollo e l'avvio del procedimento amministrativo.

La copia cartacea della domanda iniziale comprensiva di eventuali allegati deve essere consegnata al CAA **entro e non oltre il 30 giugno 2014**.

L'identità del beneficiario è accertata dal funzionario del CAA, che verificherà l'idoneità del documento identificativo in corso di validità al momento della consegna della copia cartacea della domanda. Copia di tale documento deve essere acquisita dal CAA e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo aziendale del produttore.

1.6 Agricoltori che si avvalgono di un Centro di Assistenza Agricola Autorizzato

Il CAA, tramite l'accesso al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia, compila la domanda unica di pagamento per conto dell'agricoltore e provvede alla stampa della copia cartacea che l'agricoltore firma in presenza del funzionario del CAA.

L'identità del richiedente è accertata dal funzionario del CAA al momento della firma della copia cartacea della domanda, verificando idoneo documento identificativo in corso di validità. Copia di tale documento deve essere acquisita e allegata alla domanda che viene inserita nel fascicolo di domanda del produttore.

Sulla copia cartacea stampata il sistema riporta data e numero di domanda univoco e progressivo che costituisce il protocollo e l'avvio del procedimento amministrativo.

1.7 Modifiche della domanda unica

È possibile apportare modifiche alla domanda unica tramite presentazione di apposita domanda redatta ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/09 entro il **3 giugno 2014** senza incorrere in penalità. Oltre tale termine e fino al **9 giugno 2014** è ammessa la possibilità di presentazione in ritardo della domanda di modifica con una riduzione dell'1% del premio spettante al beneficiario per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso in cui venissero presentate, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima domanda presentata che sostituisce integralmente la domanda iniziale.

Per gli agricoltori che non si avvalgono dei CAA, la procedura per la modifica della domanda unica è la stessa della presentazione

⁶ La DGR 18 aprile 2008, n. 7082 "Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole" stabilisce che "la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono di competenza esclusiva dei CAA riconosciuti dalla Regione Lombardia, ai quali le imprese devono rivolgersi".

⁷ In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

della domanda iniziale. La domanda di modifica, stampata e firmata dal richiedente deve essere consegnata al CAA che detiene il fascicolo aziendale **entro e non oltre il 30 giugno 2014**.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- aumento delle superfici richieste a premio;
- aumento del numero di titoli all'aiuto richiesti in pagamento;
- modifiche riguardo all'uso o al regime di aiuto in relazione a singole particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- modifiche in relazione alla richiesta di titoli già dichiarati nella domanda iniziale;
- richiesta di accesso alla riserva nazionale.

Nel caso in cui l'Organismo Pagatore abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità nella domanda unica o che è in previsione un controllo in loco, le modifiche non sono ammissibili con riferimento alle particelle agricole che presentano irregolarità.

1.8 Revoca della domanda unica

La domanda unica di pagamento o una parte di essa può essere revocata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/09 in qualsiasi momento e comunque **entro e non oltre il 28 novembre 2014** sempre che l'Organismo Pagatore non abbia comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

Per gli agricoltori che non si avvalgono dei CAA, la procedura per la revoca della domanda unica è la stessa della presentazione della domanda. La domanda di revoca, stampata e firmata dal richiedente deve essere consegnata al CAA che detiene il fascicolo aziendale **entro e non oltre il 16 dicembre 2014**.

Con la domanda di revoca è possibile apportare le seguenti variazioni:

- riduzione della superficie richiesta a premio;
- revoca della richiesta di accesso alla Riserva Nazionale;
- riduzione o variazione del numero di titoli richiesti nell'ultima domanda valida;
- revoca parziale o totale ai premi previsti dal sostegno specifico art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda. Qualora pervengano più domande di revoca parziale si considera valida l'ultima domanda pervenuta. La domanda di revoca sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

2. REGIME DI PAGAMENTO UNICO PREVISTO DAL TITOLO III DEL REG. CE 73/2009

Il regime di pagamento unico è la modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori introdotta dalla riforma della PAC.

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare del regime di pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni) gli agricoltori che si trovano nelle seguenti condizioni:

1. detengono diritti all'aiuto (titoli) ottenuti a norma al reg. (CE) 1782/2003 e del reg. (CE) 73/2009;
2. ottengono diritti all'aiuto a norma del reg. (CE) 73/2009:
 - mediante trasferimento
 - dalla riserva nazionale

2.2 Attivazione dei diritti all'aiuto

Gli agricoltori in possesso dei diritti all'aiuto per poter ricevere il premio devono annualmente abbinare il titolo alla corrispondente superficie ammissibile.

La dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di pagamento unico è fissata a 0,05 ettari così come previsto dall'art.3 del DM 9 dicembre 2009.

Ai fini del regime di pagamento unico le condizioni di ammissibilità sono definite dall'art. 34 lettera a) e b), dall'art.38 del Reg. (CE) 73/2009, dal D.M. n. 1535 del 22/10/2007 e dal DM 9 dicembre 2009.

Sono ammissibili ai sensi della lettera a) dell'art. 34, del reg. CE 73/09 tutte le superfici agricole dell'azienda utilizzate per un'attività agricola o, qualora le superfici siano utilizzate anche per attività non agricole utilizzate prevalentemente per attività agricole. Le superfici a pascolo magro o superfici inerbiti sottobosco sono ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per il pascolamento dell'erba o di altre piante erbacee da foraggio. Di conseguenza le superfici a pascolo magro con tara (arborato/cespugliato e/o con roccia affiorante) per essere ammissibili all'abbinamento dei titoli devono essere obbligatoriamente pascolate e per queste superfici il produttore deve indicare in domanda le modalità di pascolamento.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo magro sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini, ovini o caprini pari ad almeno:

• 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;

oppure

• 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;

oppure

• 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

Le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41) ai sensi dell'art. 2, lett. n) del reg. CE 1120/09, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti nell'elenco previsto all'allegato A del DM 9 dicembre 2009, sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del Reg. CE 73/2009 se:

- le specie corrispondono a quelle elencate nell'allegato A al DM 9 dicembre 2009: pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownie,

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

ontani, olmi, platani, acacia saligna;

- sono coltivate e non naturali,
- il turno di taglio è al massimo di 8 anni.

Le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono compatibili con le misure 221, 223 e 224, se tali misure sono conformi ai requisiti di cui al DM 9 dicembre 2009.

A partire dal 2011 sono ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a frutteti. Tali superfici con particolare riferimento al macrouso frutta a guscio, sono ammissibili ai sensi dell'art. 34, lett. a) del reg. CE 73/2009 se sono coltivate e non naturali e se sono destinate alla produzione di frutti e non di legname. Tali destinazioni produttive sono ammissibili solo a condizione che siano rilevati nel GIS come segue:

- Arboreto consociabile (con coltivazioni erbacee);
- Coltivazioni arboree promiscue (più specie arboree);
- Coltivazioni arboree specializzate.

Sono inoltre ritenute ammissibili al regime unico di pagamento tutte le superfici destinate a vivaio. Si sottolinea che i vivai forestali sono ammissibili solo se si tratta di vivai commerciali.

Sono ritenute altresì ammissibili le coltivazioni permanenti destinate alla floricoltura per la produzione di fronde fiorite e fronde verdi soltanto se coltivate e non naturali.

Sono ammissibili ai sensi della lettera b) dell'art. 34, del reg. CE 73/09 le superfici che abbiano dato diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico nel 2008 e che:

- non rispondono più alle condizioni di ammissibilità in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (3); oppure
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore sono oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (4), o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3 di detto regolamento; oppure
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore sono ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Si precisa che le superfici sono ammissibili ai sensi dell'art.34 lettera b) se nel 2008 hanno avuto diritto a pagamenti nell'ambito del regime di pagamento unico e sono attualmente soggette a impegno per la pertinente misura. Nella compilazione della domanda devono essere specificate le superfici ammissibili ai sensi dell'art.34 lettera b) del Reg. (CE) 73/2009.

Non sono ammissibili e sono quindi escluse dalla possibilità di abbinamento dei titoli all'aiuto le superfici destinate a:

- colture forestali;
- usi non agricoli.

I codici utilizzo ammissibili per l'abbinamento dei titoli sono quelli attivati a SIARL al momento della compilazione delle domande e sono consultabili sul sito www.opr.regione.lombardia.it.

Fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, le superfici ammissibili per l'abbinamento dei titoli devono essere a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda unica (art. 3, paragrafo 2 del DM 9 dicembre 2009, in applicazione dell'articolo 35 del reg. CE 73/09).

La disponibilità delle superfici dichiarate in domanda deve essere dimostrata da idoneo titolo di possesso da allegare al fascicolo aziendale del produttore.

2.3 Utilizzazione dei titoli sottoposti a condizioni particolari

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 assegnati agli agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultavano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccedeva i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

Ad ogni titolo speciale corrisponde un numero di UBA da mantenere, pertanto in base al numero di titoli speciali richiesti in domanda e alle UBA corrispondenti viene verificato il numero di UBA effettivamente detenute. Tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nell'anagrafe zootecnica informatizzata (BDN) per quanto riguarda gli allevamenti bovini, bufalini, ovi-caprini per i quali il beneficiario dei titoli sottoposti a condizioni particolari è detentore o proprietario.

Per quanto riguarda i titoli speciali soccida, gli agricoltori che intendono richiedere a pagamento tali titoli, devono aver acquisito alla data di presentazione della domanda di pagamento l'assenso del soccidario e valorizzare in domanda il campo "presenza assenso".

2.4 Titoli in deroga

I titoli con deroga sono stati assegnati a valere dalla campagna 2010, ai sensi dell'art.65 paragrafo 2 del Reg. (CE) 73/2009. Essi sono stati assegnati agli agricoltori che avevano titoli in affitto il primo anno di integrazione dei regimi accoppiati. I titoli con deroga possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al momento in cui l'agricoltore non dichiara sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).

2.5 Diritti all'aiuto non utilizzati

I diritti all'aiuto non attivati a norma dell'art. 34 del Reg. CE 73/2009 per un periodo di due anni sono versati alla riserva nazionale, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali. Pertanto i diritti all'aiuto non attivati per il biennio 2012-2013 saranno

versati nella riserva nazionale nell'anno 2014.

2.7 Trasferimento dei diritti all'aiuto

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.

L'affitto è consentito solamente se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.

Dal 2012, i titoli speciali, in caso di trasferimento, rimangono tali solo in caso di successione effettiva o successione anticipata.

La cessione dei titoli deve avvenire mediante atto scritto e deve essere comunicata, a pena di inopponibilità, agli Organismi Pagatori competenti per territorio, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.

I titoli oggetto di trasferimento, per poter essere richiesti e pagati nella domanda unica 2014 devono essere oggetto di una richiesta di trasferimento titoli inoltrata entro la data di presentazione della domanda unica di pagamento 2014.

I trasferimenti avranno validità solo previo assenso da parte del cedente. Pertanto il CAA, all'atto della presentazione della domanda di trasferimento da parte del cessionario, verifica la presenza dell'assenso al trasferimento e compila i relativi campi della domanda.

2.6 Richiesta di accesso alla riserva nazionale

L'agricoltore che intende accedere alla riserva nazionale deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 41 del reg. (CE) 73/2009, ovvero essere:

- agricoltore che inizia ad esercitare l'attività agricola;
- agricoltore di zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con forme di pubblico intervento;
- agricoltore che si trova in una situazione particolare (provvedimenti amministrativi, decisioni giudiziarie, acquisto di terreni dati in locazione, ecc.).

La richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica di pagamento. Le condizioni di accesso alla Riserva nazionale per la campagna 2014 saranno specificate con apposito provvedimento dell'Organismo Pagatore a seguito dell'emanazione della circolare di coordinamento di AGEA.

3. SOSTEGNO SPECIFICO ART. 68 REG. CE 73/2009

Il sostegno specifico previsto dal Titolo III, capitolo 5, art. 68 del Reg. CE 73/2009 e DM 29 luglio 2009 può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di titoli all'aiuto, esso si articola nei seguenti aiuti:

- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine (art. 3 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovicaprine (art. 4 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte (art. 6 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco (art. 7 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero (art. 8 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità della Danaee racemosa (art. 9 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi (art. 10 DM 29 luglio 2009 in merito alle tecniche di avvicendamento biennale nelle Regioni del sud)
- Contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante (art. 11 DM 29 luglio 2009)
- Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate (art. 9-bis DM 29 luglio 2009)

Di seguito vengono esplicitate le condizioni di ammissibilità previste per ogni tipologia di sostegno specifico.

Si precisa che gli importi fissati nel decreto MiPAF del 29 luglio 2009 per le diverse tipologie di sostegno specifico sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale.

3.1 Miglioramento della qualità delle carni bovine

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine può essere richiesto dagli agricoltori che allevano bovini e che rispettano le condizioni di ammissibilità di seguito indicate.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

3.1.1 Vacche nutrici

I detentori di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici possono richiedere il sostegno specifico per i vitelli nati da vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine.

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per i detentori di vitelli nati da vacche nutrici, dovranno essere indicati i codici allevamento posseduti dal richiedente e per ciascun codice allevamento dovrà essere indicata l'appartenenza ad uno dei libri genealogici razze da carne o ad uno dei registri anagrafici razze a duplice attitudine.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 dell'articolo 3 del DM del 29 luglio 2009 è fissato pari a:

- 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare;
- 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare;
- 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.

Si precisa che il sostegno riferito a vitelli nati da vacche nutrici a duplice attitudine è concesso all'agricoltore alle seguenti condizioni:

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

- nell'anno della domanda non consegnni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (tranne il caso in cui la consegna sia effettuata direttamente dall'azienda al consumatore);
- nel caso in cui consegnni latte o prodotti lattiero-caseari, solo se la quota individuale complessiva di cui all'art. 67 del Reg. (CE) 1234/2007 è inferiore o pari a 120.000 kg.

Il numero di vitelli ammissibili sarà determinato sulla base del numero di vacche nutrici presenti in azienda che non concorrono alla produzione della quota latte.

Qualora nell'allevamento siano presenti capi appartenenti a razze da latte (es. frisona italiana) e a razze a duplice attitudine (es. pezzata rossa), il numero di vitelli ammissibili sarà determinato in modo proporzionale sulla base dei capi desunti dalla BDN nel periodo di interesse e in funzione della quota latte posseduta e della resa media lattiera per capo.

3.1.2 Macellazione

I detentori di capi bovini (maschi e femmine) macellati possono richiedere il sostegno specifico a condizione che i capi bovini:

- a) siano allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico;

ovvero,

- b) siano certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

In particolare i bovini allevati nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte devono rispettare i seguenti requisiti:

- siano di età superiore a dodici mesi ed inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione;
- siano macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente;
- siano allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione (data di ingresso + 7 mesi consecutivi);

Gli importi massimi unitari sono fissati a:

- 50 euro per i capi di cui alla lettera a);
- 90 euro per i capi di cui alla lettera b).

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per i bovini macellati, dovranno essere indicati i codici allevamento posseduti dal beneficiario e per ciascun codice allevamento dovrà essere indicata l'appartenenza a:

- aziende che operano ai sensi del Reg. CE 1760/00;
- aziende che operano ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 (IGP) o in conformità ad altri sistemi di qualità riconosciuti dal MiPAAF che rispettano le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Il beneficiario dei premi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del DM del 29 luglio 2009 è il detentore degli animali e pertanto per la validazione del codice allevamento dichiarato in domanda, il CUAA del richiedente dovrà essere corrispondente al CUAA del detentore.

Nei contratti associativi previsti dagli articoli da 2170 a 2181 del Codice Civile (contratti di soccida) il richiedente del premio può essere il soccidante (proprietario dei capi), previo assenso del soccidario (detentore). In tal caso alla domanda deve essere allegato il contratto di soccida e la delega scritta con cui il soccidario autorizza il soccidante a beneficiare del premio.

3.2 Miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine può essere richiesto dagli agricoltori che allevano animali appartenenti alle specie ovi-caprine e che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) acquistano direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico.;
- b) defengono montoni in azienda per almeno 7 mesi, di età inferiore o uguale a 5 anni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ;
- c) macellano capi ovi-caprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;
- d) allevano capi ovi-caprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a:

- 300 euro per i capi di cui alla lettera a);
- 70 euro per i capi di cui alla lettera b);
- 15 euro per i capi di cui alla lettera c);
- 10 euro per i capi di cui alla lettera d).

I pagamenti di cui alle lettere a) e b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.

I capi allevati di cui alla lettera d) dovranno essere capi di sesso femminile che abbiano almeno 12 mesi di età o abbiano partorito almeno una volta.

Per poter richiedere il Sostegno specifico riguardante la tipologia "Capi ovi-caprini allevati", l'agricoltore deve dichiarare in domanda superfici a foraggiere (vedi successivo punto 5.1) e rispettare un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiera.

Per la determinazione del coefficiente inferiore o uguale a 1 UBA/ha, il calcolo delle UBA tiene conto del numero medio di animali presenti negli allevamenti del richiedente il sostegno specifico secondo la conversione che prevede 0,15 UBA per ogni capo appartenente alla razza ovi-caprina.

Il numero dei capi ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

3.3 Miglioramento della qualità dell'olio di oliva

Il sostegno specifico relativo alla qualità dell'olio d'oliva può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano olivo per la produzione di

olio e sono iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. CE 510/2006 e/o che certifichino prodotto biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007 relativo all'agricoltura biologica.

I sistemi di certificazione della qualità, per poter essere ritenuti idonei ai fini della concessione del sostegno specifico in questione, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato a 1 euro per Kg di olio extravergine di oliva certificato.

L'agricoltore dovrà dichiarare in domanda le superfici olivetate e dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda e la relativa certificazione ai sensi dei Regolamenti comunitari di cui sopra.

Il periodo di riferimento annuale, per valutare la produzione ammissibile al sostegno relativamente alla DU 2014, inizia il 1° luglio 2013 e si conclude il 30 giugno del 2014.

3.4 Miglioramento della qualità del latte

Il sostegno specifico relativo alla qualità del latte può essere richiesto dagli agricoltori che

- producono latte crudo di vacca;
- sono titolari di quota alla data del 1° aprile dell'anno della domanda.

Il periodo di riferimento annuale per valutare la produzione ammissibile al sostegno va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il quantitativo complessivo di latte ammissibile al sostegno specifico è quello relativo alla sommatoria delle produzioni mensili nei limiti della quota disponibile al 31 marzo dell'anno di presentazione della domanda.

L'importo massimo unitario del sostegno è fissato in 15 euro per tonnellata di latte.

I pagamenti relativi al sostegno specifico per il miglioramento della qualità del latte sono concessi per i quantitativi di latte consegnati che rispettano almeno 2 dei parametri qualitativi ed igienico sanitari sotto indicati:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 40.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,35%.

Nel caso in cui siano rispettati 2 dei parametri sopra citati, il parametro non conforme dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di germi a 30° (per ml) ovvero carica batterica totale (CBT) inferiore a 100.000;
- tenore di materia proteica (proteine totali) non inferiore a 3,2%.

I requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui all'articolo 6 del D.M. 29 luglio 2009 devono essere espressi in:

- Cellule somatiche: cellule/ml;
- Tenore di germi a 30°C, ovvero carica batterica totale (CBT): unità formanti colonia (ufc)/ml;
- Tenore di materia proteica (proteine totali) percentuale in peso/peso (p/p), qualora il valore dell'analisi sia espresso in peso/volume (p/v) deve essere utilizzato il coefficiente di conversione 0,971.

I quantitativi ammissibili al pagamento sono determinati sulla base della media di almeno due analisi mensili relative ad ogni parametro qualitativo eseguite per tutti i mesi dove risulta una produzione di latte crudo. La media deve essere espressa come media geometrica delle analisi relative alla carica batterica ed alle cellule somatiche e come media aritmetica per le proteine nel periodo di produzione considerato.

Nell'ambito del periodo di produzione sono ammessi due mesi di produzione con una sola analisi.

Le procedure per le determinazioni analitiche dovranno essere quelle già effettuate nell'ambito dell'applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, di cui all'Intesa Stato e Regioni n. 103 del 20 marzo 2008, sulle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione". Le analisi dovranno essere eseguite presso laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore (quote latte, pagamento latte qualità, Istituti Zooprofilattici, Regolamento CE n. 853/2004 citato).

Per gli agricoltori ubicati in zone classificate di montagna ai sensi dall'art. 2 del D.M. 31 luglio 2003 o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg., è ammessa una sola analisi al mese.

Per i mesi in cui non risultano consegne o non viene dichiarata la produzione di latte, la determinazione dei quantitativi ammissibili è effettuata senza tenere conto, nel calcolo della media, di tali mesi.

Per contro in presenza di produzioni commercializzate/vendute direttamente senza le corrispondenti analisi, il contributo non sarà erogato per l'intero quantitativo richiesto a premio.

Per gli agricoltori che operano sia in consegne che in vendite dirette, se le due produzioni sono contemporanee le analisi effettuate per i quantitativi in consegna sono valide anche per i quantitativi in vendite dirette.

Per gli agricoltori titolari di più aziende detentrici di quota, la determinazione delle quantità prodotte, le verifiche qualitative e la conseguente determinazione dei quantitativi ammissibili sono effettuate separatamente per ciascuna azienda.

Nella domanda unica di pagamento, nella sezione riguardante il premio per il miglioramento della qualità del latte, deve essere indicato il codice allevamento bovino di vacche da latte.

Per gli agricoltori che commercializzano latte vaccino attraverso consegne a primi acquirenti riconosciuti, i dati quantitativi sono quelli consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti. I dati qualitativi saranno recuperati da OPR direttamente dai laboratori di analisi autorizzati.

Per gli agricoltori che operano in vendita diretta, i dati produttivi sono quelli autodichiarati come latte prodotto mensilmente nel pe-

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

riodo interessato, al netto dell'autoconsumo, secondo il "Modello dichiarativo Vendite dirette" (vedi Allegato B). Per i dati qualitativi, qualora non disponibili presso i laboratori di analisi autorizzati, dovranno essere acquisiti direttamente dall'agricoltore.

L'autodichiarazione del latte prodotto e le relative analisi devono essere consegnate al CAA detentore del fascicolo aziendale che provvederà ad inserire, tramite apposita procedura, i dati nel SIARL.

3.5 Miglioramento della qualità del tabacco

Il sostegno specifico relativo alla qualità del tabacco può essere richiesto dagli agricoltori che sulla base di un contratto di coltivazione consegnano ad un'impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04.

I pagamenti sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'Allegato 2 del DM 29 luglio 2009; tali requisiti devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.

Al pagamento del sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco possono accedere anche i produttori di tabacco destinato alla produzione di sigari di qualità che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco della varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e varietà Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione. In questo caso i pagamenti sono subordinati al rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 3 del DM 29 luglio 2009. Per il tabacco Kentucky detti pagamenti sono concessi per i quantitativi per i quali l'impresa di prima trasformazione ha corrisposto al produttore un prezzo non inferiore a 4,5 euro/Kg.

L'importo massimo unitario del pagamento annuale supplementare non può superare:

- 2 euro/Kg di prodotto consegnato per gruppi varietali 01, 02, 03 e 04;
- 4 euro/Kg di prodotto consegnato per il tabacco varietà Kentucky;
- 2,5 euro/Kg per il tabacco varietà Nostrano del Brenta.

Il sostegno è destinato alle consegne effettuate dal 1° settembre al 15 marzo dell'anno successivo.

Per ulteriori istruzioni applicative in merito al settore del tabacco si rimanda a specifici provvedimenti di AGEA Coordinamento.

3.6 Miglioramento della qualità dello zucchero

Il sostegno specifico relativo alla qualità dello zucchero può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano barbabietola da zucchero secondo le ordinarie pratiche agronomiche ed utilizzano sementi certificate, confezzate e caratterizzate per l'areale e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate. Le varietà ammissibili in commercio sono disponibili sul sistema informativo al momento della compilazione della domanda e sono quelle allegate alla circolare AGEA ACIU.2011.693 del 06/12/2011.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate. Il quantitativo di semente da utilizzare non dovrà essere inferiore a 1,2 unità di seme confezzato per ettaro (equivalente a 120.000 semi).

L'importo massimo unitario del sostegno specifico è fissato a 500 euro/ettaro.

3.7 Miglioramento della qualità della *Danae racemosa*

Il sostegno specifico relativo alla qualità della *Danae racemosa* può essere richiesto dagli agricoltori che coltivano la *Danae racemosa* (Ruscus) per la produzione di fronde recise a condizione che gli stessi adottino un disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto. Il disciplinare di produzione dovrà contenere informazioni inerenti la struttura e tipologia dell'impianto, le tecniche di coltivazione, i trattamenti fitosantitari, la raccolta e presentazione del prodotto (Allegato 4 del DM 29 luglio 2009).

I sistemi di certificazione della qualità, per poter essere ritenuti idonei ai fini della concessione del sostegno specifico in questione, devono rispettare le prescrizioni dell'art. 22, par. 2, del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Il produttore dovrà indicare nella domanda di pagamento le superfici interessate dalla coltura e il disciplinare di produzione adottato.

L'importo massimo unitario del sostegno specifico annuo è fissato a 15.000 euro/ettaro con un massimale di 10.000 euro per produttore.

3.8 Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

Il sostegno specifico relativo alle attività che apportano benefici ambientali può essere richiesto dagli agricoltori che hanno terreni localizzati nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna su cui attuano una rotazione biennale tra cereali autunno-vernini e colture miglioratrici nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1698/2005.

Tra le colture miglioratrici da utilizzare in avvicendamento rientra anche il "Maggese vestito", inteso come superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

Per la richiesta di questo sostegno specifico l'agricoltore dovrà indicare nella domanda unica di pagamento le superfici interessate dall'avvicendamento.

A decorrere dalla domanda 2013, ai sensi dell'art. 1, lett. d) del DM 10 agosto 2011 n. 8139 che ha modificato l'allegato 6 al DM 29 luglio 2009, per la coltivazione di frumento duro gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che sulle superfici interessate coltivano frumento duro ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alle produzioni biologiche.

I produttori richiedenti l'aiuto devono utilizzare una quantità minima di semente certificata (pre-base, base, I e II riproduzione) di frumento duro pari a 160 kg per ettaro.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda copia della fattura di acquisto delle sementi utilizzate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali INRAN-ENSE. Qualora la fattura non sia completa delle informazioni relative ai cartellini varietali, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali. La data di acquisto delle sementi desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), non potrà essere successiva al 28 febbraio 2014.

L'importo massimo unitario dei pagamenti è fissato a 100 euro per ettaro.

3.9 Contributo per l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Il contributo per il pagamento dei premi di assicurazione può essere richiesto dagli agricoltori che stipulano polizze assicurative o aderiscono a polizze assicurative collettive per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da:

- avversità atmosferiche sui raccolti;
- epizootie negli allevamenti zootecnici;
- malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali,

che producono perdite superiori al 30% della produzione media annua.

Le perdite inferiori al 30% possono essere assicurate con polizze ordinarie, senza beneficiare di alcuna agevolazione pubblica, restando la spesa del premio a totale carico dell'impresa agricola.

Le avversità atmosferiche, le epizootie, le malattie delle piante e le infestazioni parassitarie assicurabili con polizze agevolate, sono stabilite con il Piano assicurativo agricolo nazionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

I contratti di polizza devono specificare:

- i rischi assicurati;
- le specifiche perdite economiche coperte;
- il premio pagato al netto delle tasse.

Sono ammissibili al contributo i contratti stipulati nell'anno 2014 che coprono, al massimo, la produzione di un anno. Se il contratto copre un periodo che si estende per più di un anno la compensazione può essere versata per un solo anno.

L'importo dell'aiuto sarà determinato:

- sulla base dei parametri percentuali da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio, ecc.) stabiliti dall'ISMEA sulla base delle serie storiche, ai sensi della vigente normativa;
- sulla base del minor valore tra il premio assicurativo effettivamente pagato all'impresa di assicurazione e quello definito applicando al valore assicurato i parametri calcolati dall'ISMEA.

Il contributo previsto a favore di ogni singolo agricoltore è pari al massimo al 65% della spesa sostenuta per il pagamento dei premi di assicurazione che deve essere contenuta nel limite dei parametri contributivi stabiliti con il Piano assicurativo annuale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

3.10 Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate

Il sostegno specifico relativo alla qualità delle patate può essere richiesto dai produttori di patate secondo le tipologie di intervento di seguito indicate.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate avviate alla trasformazione

L'aiuto specifico può essere richiesto dai produttori che associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (O.P.) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che, per il 2014, consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese di trasformazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che le produzioni siano tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (tra produttore e O.P.) predisposti dalle O.P. e depositati dalle stesse entro il 30 aprile 2014 sulla base dei contratti di fornitura (tra O.P. e impresa di trasformazione) coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto, ai sensi del d.lgs. n. 102/2005, dalle Organizzazioni comuni riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di trasformazione. Le O.P. e le industrie di trasformazione, che hanno dato mandato alle rispettive rappresentanza, devono essere individuate specificatamente nel Contratto quadro.
- b. per la coltivazione sia utilizzata semente certificata nella misura minima di:
 - 20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 60 mm
 - 18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm;
 - 12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm;
 - per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe inferiore.
- c. che le consegne siano effettuate, sulla base di contratti di fornitura che rispettano le condizioni stabilite nell'accordo nazionale di cui alla lettera a), dal 15 maggio al 31 marzo dell'anno successivo.

I pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate nei contratti di coltivazione e che rispettano le rese minime previste.

L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di patate avviate alla trasformazione non può superare l'importo di euro 1.000,00 per ettaro.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP

L'aiuto specifico può essere richiesto dai produttori che producono patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.

L'importo massimo unitario del pagamento annuale per le patate inserite in sistemi di qualità non può superare l'importo di euro 40,00 per tonnellata di patate fresche ottenute da superfici inserite e risultanti nel piano dei controlli ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, per le quali l'organismo di certificazione rilascia apposita dichiarazione indicando la superficie e le quantità prodotte per ciascun beneficiario.

Per ulteriori istruzioni applicative in merito al settore della patata si rimanda a specifici provvedimenti di AGEA Coordinamento.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

4. USI PARTICOLARI DELLE SUPERFICI AGRICOLE

4.1 Foraggiere per il miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine

Ai fini dell'ottenimento del premio relativo al sostegno specifico previsto all'art. 4, lettera d) del decreto MiPAF del 29 luglio 2009, che prevede l'allevamento di capi ovi-caprini secondo metodi estensivi, il produttore deve dichiarare le superfici foraggiere per la verifica del rispetto del coefficiente di densità pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiere.

Ogni superficie identificata come foraggiere, (foraggiere seminabili, prato-pascolo, pascolo con tara, pascolo, ecc.), utile per la determinazione del coefficiente di densità sarà sottoposta dall'Organismo Pagatore alla verifica di eleggibilità delle superfici.

4.2 Mantenimento delle superfici a pascolo permanente

L'art. 3 del Reg. (CE) 1122/09 stabilisce l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Le norme 4.1 della condizionalità "Protezione del pascolo permanente" e 4.6 "Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati", prevedono il rispetto della densità di bestiame per ettaro di superficie pascolata che non può essere maggiore di 4 UBA/ha e inferiore a 0,2 UBA/ha.

Le norme di condizionalità applicate in Regione Lombardia, prevedono che, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le superfici a pascolo permanente situati nel territorio regionale siano pascolate. Lo sfalcio alternativo al pascolamento è previsto solamente per le superfici mantenute a prato permanente e a prato-pascolo.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità, in domanda deve essere indicata una delle seguenti modalità di utilizzazione del pascolo:

- pascolamento proprio con indicazione del codice allevamento registrato in BDN;
- pascolamento da parte di terzi con l'indicazione del/dei CUAA dei soggetti che effettuano il pascolamento con animali registrati in BDN;
- sfalcio, ammesso solo per superfici a pascolo fuori regione se previsto dalle norme sulla condizionalità definite dalla Regione interessata.

A seconda dei casi, il richiedente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- il certificato di monticazione e/o demonticazione se dichiara di praticare il pascolamento su terreni localizzati fuori dal territorio della Regione Lombardia;
- le fatture di vendita del foraggio e/o il documento di trasporto del foraggio nel caso in cui l'agricoltore dichiara di praticare lo sfalcio su superfici localizzate fuori dal territorio della Lombardia;
- la "Dichiarazione di pascolamento (allegato C)" solo per i terreni situati in Lombardia nel caso in cui i dati relativi alla movimentazione degli animali non siano presenti in BDN.

4.3 Uso dei terreni per la Produzione di canapa

La coltivazione della canapa (*Cannabis sativa* L.) è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- devono essere utilizzate varietà ammissibili con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2% (art. 39 del Reg. (CE) n. 73/2009);
- si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del Reg. Ce 1120/2009 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 40 Reg. (CE) 1122/09 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo;
- ai fini dell'esecuzione dei controlli, la coltura di canapa deve essere mantenuta in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) 1122/09, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 87 del reg. CE 73/2009, nella domanda devono essere indicati:

- i quantitativi di semente utilizzata (kg/ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica le etichette devono essere acquisite entro il 30 giugno.

4.4 Dichiarazioni relative all'uso del suolo

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Organismo Pagatore trasmette all'AGEA, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni culturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

5. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI AIUTI

Di seguito vengono indicate le possibili compatibilità tra diversi regimi di aiuto.

5.1 Compatibilità tra regimi di aiuto del titolo III e titolo IV del reg. (CE) 73/2009

I titoli ordinari (titolo III, cap. 1) sono compatibili con:

- il sostegno specifico ai sensi dell'art. 68 del reg. (CE) 73/2009;

5.2 Compatibilità tra sostegno specifico art. 68 del reg. (CE) 73/2009 e le misure del PSR del reg. CE 1698/05

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva (art. 5 DM 29 luglio 2009) non è compatibile con la Misura 132 del PSR.

Il sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle carni bovine ed ovi-caprine (artt. 3 e 4 DM 29 luglio 2009) non è compatibile con le Misure 132 e 214 azione H del PSR.

6. CONDIZIONALITA'

Il Regolamento (CE) n. 73/2009, così come modificato dal Reg. (UE) 1310/2013, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Detto regolamento conferma, tra l'altro, che il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, ambiente e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi, sia condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

Tali obblighi si applicano, limitatamente allo svolgimento dell'attività agricola e zootecnica ed alla superficie agricola dell'azienda, ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009).

In Regione Lombardia, gli impegni di condizionalità 2014 che i beneficiari richiedenti aiuti diretti sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali sono riportati nella DGR n. 1366 del 14/02/2014.

Il mancato rispetto di tali impegni di condizionalità comporta la riduzione o l'esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell'agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. Al momento della sottoscrizione della domanda unica di pagamento il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare (Allegato E - Impegni relativi ai CGO e Allegato F - Impegni relativi alle BCAA).

7. CASI PARTICOLARI

L'agricoltore che si trova in uno dei casi particolari sotto descritti può presentare apposita comunicazione all'Organismo Pagatore Regionale con le modalità e i tempi previsti per ciascun caso particolare.

Le comunicazioni complete della documentazione richiesta possono essere trasmesse in formato digitale a opr@pec.regione.lombardia.it o inviate su supporto cartaceo al seguente indirizzo: Organismo Pagatore Regionale - Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Per gli agricoltori che si avvalgono dell'assistenza di un CAA le comunicazioni possono essere presentate direttamente al CAA che provvederà a trasmettere i dati all'Organismo Pagatore Regionale.

7.1 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/09, l'agricoltore può presentare all'Organismo Pagatore, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita comunicazione.

Le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali, se riconosciute tali dall'Organismo Pagatore Regionale, permettono al produttore di mantenere il diritto al pagamento dell'aiuto.

La comunicazione ai sensi dell'art. 75 deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e deve essere corredata di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

Le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali che consentono al produttore di mantenere il diritto al premio e la documentazione probante sono le seguenti:

1. decesso del produttore

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

- certificato di morte
- 2. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore
 - certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti correlate alla specifica attività professionale
- 3. calamità naturali (in alternativa è possibile presentare i seguenti documenti):
 - provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato;
 - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)
- 4. circostanze eccezionali
 - perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato contenente le seguenti informazioni minime:
 - dati dell'azienda: CUAA, ragione Sociale, ubicazione;
 - obiettivo della perizia;
 - descrizione dell'evento eccezionale riportante anche i dati tecnici: es. piovosità, siccità, ecc;
 - elenco delle particelle interessate dall'evento eccezionale: comune, foglio, mappale, sez, superficie catastale;
 - cartografia con l'indicazione delle superfici interessate dall'evento;
 - foto georeferenziata: la foto dovrà inquadrare una tabella da campo riportante i dati catastali della particella e la data del sopralluogo. La data del sopralluogo deve essere compatibile con il verificarsi dell'evento.
- 5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
 - provvedimento dell'autorità competente (Protezione civile, Comune, ecc.)
- 6. epizoozia del patrimonio zootecnico
 - certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizoozia
- 7. furto di animali
 - denuncia dell'evento all'autorità competente.

Gli atti di cui ai punti 3 e 4 devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dalle cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

Il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali comporta l'eventuale applicazione di riduzioni ed esclusioni.

7.2 Circostanze naturali

Qualora, per motivi dovuti all'impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, l'agricoltore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali oggetto della domanda unica di pagamento durante l'intero periodo di detenzione, deve darne comunicazione per iscritto ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1122/09 all'Organismo Pagatore Regionale entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Le circostanze naturali ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1122/09, se riconosciute tali dall'Organismo Pagatore Regionale in base alla documentazione pervenuta, permettono di non applicare le riduzioni ed esclusioni di cui agli articoli 65 e 66 dello stesso Reg. (CE) n. 1122/09.

7.3 Cessione di aziende

Per "cessione di un'azienda" si intende: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, non è erogato alcun aiuto al cedente in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- entro il 28 novembre 2014, il cessionario informa l'Organismo Pagatore dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
- il cessionario presenta la documentazione probante l'acquisizione;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto.

La documentazione probante l'acquisizione dell'azienda viene di seguito riportata:

a) successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria;

o, in alternativa:

- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

b) successione anticipata:

- copia atto di trasferimento;
- certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo richiedente;

- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) acquisto, affitto, fusione, ecc

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P.IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto.

La comunicazione corredata di tutta documentazione probante l'acquisizione dell'azienda permette al CAA e/o all'Organismo Pagatore di autorizzare la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 82 del Reg. (CE) 1122/09

7.4 Inesattezze delle domande

Ai sensi dell'articolo 73 del Reg. (CE) n. 1122/2009, le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II, titolo IV del Reg. (CE) 1122/09 non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito dati fattuali esatti o quando sia comunque in grado di dimostrare di non essere in torto.

Le riduzioni e le esclusioni di cui ai capi I e II, titolo IV del Reg. (CE) 1122/09 non si applicano alle parti della domanda di pagamento in ordine alle quali l'agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è diventata successivamente alla presentazione, a condizione che l'agricoltore non sia venuto a conoscenza dell'intenzione da parte dell'Organismo Pagatore di effettuare un controllo in loco e che lo stesso non abbia già segnalato all'agricoltore irregolarità riscontrate nella domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore in merito alle inesattezze della domanda avranno come effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.

7.5 Errori palesi

Fatti salvi gli articoli da 11 a 20 del Reg. (CE) 1122/09, ai sensi dell'art. 21 Reg. del (CE) 1122/09 le domande di aiuto che contengono errori palesi possono essere corrette in qualsiasi momento dopo la loro presentazione se l'Organismo Pagatore riconosce, sulla base degli elementi forniti dall'agricoltore la materialità dell'errore.

8. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo presiede la gestione amministrativa delle domande di pagamento unico ed è attuato tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) e il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nell'ambito dei controlli previsti dal SIGC, nel SIARL confluiscono le banche dati di seguito elencate:

- Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;
- Catasto Terreni dell'Agenzia del Territorio;
- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Registro Nazionale Titoli;
- Anagrafe Zootecnica del Ministero della Sanità;
- Anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale della Regione Lombardia;
- Sistema informativo geografico (GIS).

Il Sistema Informativo Geografico (GIS) utilizzato è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o aerospaziali del territorio regionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto Nazionale dei Terreni e con le informazioni grafiche generate dai controlli in loco.

Il GIS del SIARL è lo strumento con il quale l'Organismo Pagatore verifica l'ammissibilità delle superfici agricole dichiarate nelle domande di aiuto comunitario.

Per poter assicurare il costante aggiornamento dei dati territoriali contenuti nel GIS del SIARL, il territorio della Lombardia è interessato, ogni tre anni, dal progetto "refresh" che prevede l'aggiornamento dell'uso del suolo agricolo tramite la fotointerpretazione di foto aeree ad altissima risoluzione. Allo scopo di individuare e registrare i mutamenti intervenuti sul territorio agricolo nel triennio di riferimento 2010-2012, nell'anno 2012 tutto il territorio della Lombardia è rientrato nel piano dei voli programmato da AGEA per l'attuazione del progetto "refresh".

Prima di procedere ai pagamenti, l'Organismo Pagatore verifica le condizioni di ammissibilità delle domande di aiuto, così come previsto dall'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, tramite i seguenti controlli:

1. controlli amministrativi/informatici effettuati sul 100% delle domande di aiuto tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
2. controlli in loco di ammissibilità delle superfici su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate o l'1% nel caso si eseguano controlli in loco combinati;
3. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle **carni bovine** su un campione pari ad almeno il 5% delle domande presentate;
4. controlli in loco di ammissibilità sul sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle **carni ovi-caprine** su un campione pari ad almeno il 10% delle domande presentate;
5. controlli in loco di condizionalità su un campione pari ad almeno l'1% delle domande presentate;
6. controlli amministrativi e in loco sugli agricoltori che richiedono un sostegno specifico e che non rientrano nei controlli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 secondo le modalità indicate agli artt. 29 e 30 del Reg. (CE) 1122/2009.

Al termine dei controlli, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito, per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati quantitativi determinati (capi, quantità). Le irregolarità generate a seguito dei controlli eseguiti possono bloccare totalmente o parzialmente il pagamento della domanda unica.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

8.1 Controlli amministrativi/informatici

I controlli amministrativi, di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/09, consentono di rilevare irregolarità in maniera automatizzata attraverso verifiche incrociate per mezzo di strumenti informatici.

I controlli amministrativi di norma sono eseguiti dall'Organismo Pagatore competente ad eccezione dei controlli eseguiti attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione dei controlli da eseguire sulle domande di pagamento unico 2014 attraverso i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

I controlli riguardano in particolare le verifiche di seguito descritte.

8.1.1 Controlli sui dati contenuti nel SIGC

I controlli amministrativi di seguito illustrati sono attuati conformemente a quanto richiesto dal Reg. Ce 1122/2009, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

L'Organismo Pagatore esegue, attraverso i dati del SIGC, i seguenti controlli:

1. verifica l'esistenza e la congruenza dei dati anagrafici, del dichiarante o del rappresentante legale tramite l'Anagrafe Tributaria del Ministero delle Finanze.
2. verifica l'unicità della domanda unica di pagamento tramite l'incrocio dei dati presenti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
3. verifica della consistenza territoriale:
 - a. controllo dell'esistenza della particella tramite l'incrocio con la banca dati del Catasto;
 - b. verifica della presenza della particella identificata dal punto di vista censuario nella parte grafica del GIS;
4. verifica congruenza tra uso del suolo dichiarato e uso del suolo presente nella banca dati grafica certificata (GIS);
5. verifica dell'eventuale sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macrousi presenti nella banca dati grafica certificata (GIS);
6. controllo di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macrousi presenti nella banca dati grafica certificata (GIS);
7. verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I e II pilastro della PAC, Assicurazioni per il raccolto dell'uva da vino - OCM vino/assicurazioni art. 68).
8. verifica dati zootecnici nella BDN:
 - a. controllo esistenza codice allevamento;
 - b. verifica che i medesimi allevamenti non siano attribuiti a più domande.

8.1.2 Controlli specifici per il pagamento dei titoli all'aiuto basati sulla superficie

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2. che le superfici dichiarate per l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda;
3. che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi degli artt. 34 e 38 del reg. CE 73/09;
4. che il richiedente abbia diritti all'aiuto (titoli) basati sulla superficie nel proprio portafoglio titoli, come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
5. che il richiedente non abbia invocato il vincolo agroambientale come causa di forza maggiore per spegnere uno o più anni di riferimento e gli impegni della misura agroambientale siano ancora in essere. In questo caso l'importo dei titoli viene rideterminato e il pagamento sarà calcolato sulla base del titolo rideterminato.

8.1.3 Controlli specifici per il pagamento dei titoli sottoposti a condizioni particolari

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente sia titolare di diritti all'aiuto (titoli) speciali, come risultante dal Registro Nazionale Titoli;
2. che il vincolo di mantenere il 50% dell'attività agricola del periodo di riferimento, espresso in UBA sia rispettato. Tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nell'anagrafe zootecnica informatizzata (BDN) per quanto riguarda gli allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini per i quali il beneficiario dei titoli è detentore o proprietario.

Il periodo di riferimento preso è l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e il calcolo delle UBA tiene conto di tutti gli animali distinti tra capi macellati e capi in vita secondo lo schema seguente:

- a. capi macellati di età inferiore a 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,25);
- b. capi macellati con età a partire da 8 mesi e presenti in azienda almeno 2 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,7);
- c. consistenza media di capi con età superiore a 24 mesi o che abbiano partorito (coefficiente conversione in UBA 1);
- d. consistenza media di capi con età compresa fra i 6 e i 24 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,6);
- e. consistenza media di capi con età inferiore a 6 mesi (coefficiente conversione in UBA 0,2);
- f. consistenza media di ovicapri (coefficiente conversione in UBA 0,15).

Si precisa che il numero di UBA da mantenere corrispondenti al 50% dell'attività agricola nel periodo di riferimento corrisponde alla somma delle UBA di ogni titolo speciale assegnato al beneficiario.

In presenza di soccida con assenso del soccidario, le UBA riferite alla parte in vita dei capi vengono sempre attribuite in maniera prioritaria al soccidario e per l'eccedenza al soccidante, mentre le UBA della macellazione vengono attribuite al soccidante dell'allevamento e la parte eccedente le esigenze del soccidante può essere attribuita al soccidario.

Fatte salve le circostanze eccezionali debitamente comprovate da documentazione giustificativa e verificate dall'Organismo Pagatore, nel caso in cui le UBA presenti in azienda risultino inferiori alla somma delle UBA collegate ai titoli speciali si determina la non ammissibilità all'aiuto relativamente ai titoli speciali.

Qualora l'Anagrafe bovina segnali l'uso di sostanze illecite nell'allevamento (individuato dal "codice stalla"), tutti i capi dell'allevamento stesso sono esclusi dal calcolo per la verifica del vincolo del 50% per i titoli speciali.

8.2 Controlli amministrativi/informatici sul sostegno specifico

Il controlli amministrativi nell'ambito del sostegno specifico previsti dall'art.29 del reg. 1122/09 accertano:

- che siano soddisfatte tutte le condizioni di ammissibilità previsti per il sostegno specifico;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi di aiuto;
- che eventuali documenti giustificativi dimostrino l'ammissibilità dell'aiuto.

Il regolamento CE 1122/09 stabilisce, nel considerando n. 89, che "Nel caso in cui il sostegno specifico di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 sia concesso a titolo di pagamento per superficie o per animale è opportuno, nella misura del possibile, che si applichino mutatis mutandis le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili a tali pagamenti.

8.2.1 Sostegno per le vacche nutrici da carne e a duplice attitudine

La verifica di ammissibilità all'aiuto per i vitelli nati da vacche nutrici da carne prevede i seguenti controlli:

1. appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici;
2. appartenenza dei capi ad almeno una delle razze da carne elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009;
3. che la vacca da cui è nato il vitello sia pluripara o primipara;
4. che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
5. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

Per i vitelli nati da vacche nutrici da carne a duplice attitudine sono previsti i seguenti controlli:

1. appartenenza dei capi presenti nell'allevamento ai Registri anagrafici;
2. appartenenza dei capi ad almeno una delle razze a duplice attitudine elencate nell'allegato I al DM 29 luglio 2009;
3. che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
4. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
5. che nell'anno della domanda l'allevatore non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda (escluse le consegne al consumatore), oppure che la quota individuale complessiva di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sia inferiore o pari a 120 000kg;
6. che la vacca da cui è nato il vitello non appartenga alla mandria lattiera dell'azienda.

A seconda della tipologia del premio richiesto, la mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta la non ammissibilità del capo e comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.2 Sostegno per i bovini macellati

La verifica di ammissibilità al sostegno specifico per i bovini macellati prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
2. che il bovino oggetto del sostegno specifico:
 - sia stato allevato in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000, a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del decreto ministeriale 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali, nonché a razza o tipogenetico;

ovvero

- sia stato certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente;
- sia stato macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
- sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 7 mesi;
- sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente;

solo per i richiedente soccidanti:

- la presenza contratto di soccida;
- l'assenso del soccidario a beneficiare del premio.

Il mancato assenso da parte del soccidario blocca il pagamento del premio art. 68 macellazione al soccidante.

A seconda della tipologia del premio richiesto, la mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta la non ammissibilità del capo e comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.3 Miglioramento della qualità delle carni ovi-caprine

La verifica di ammissibilità al sostegno specifico per i montoni acquistati e/o detenuti prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
2. che il rapporto montoni/pecore nel gregge sia non inferiore a 1/30:

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

3. che il montone sia di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritto al libro genealogico o al registro anagrafico;
4. sia stato acquistato direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
5. sia stato detenuto in azienda per almeno 7 mesi consecutivi nell'anno di campagna e sia di età inferiore a 5 anni.

La verifica di ammissibilità all'aiuto per gli ovi-caprini macellati prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento e abbia detenuto il capo fino alla macellazione;
2. che il capo ovi-caprino sia certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificato ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti (art. 4, comma 1, lett. c) del DM 29 luglio 2009).

La verifica di ammissibilità all'aiuto per le pecore e/o capre allevate con metodi estensivi prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
2. che il capo ovi-caprino sia una femmina della specie ovina o caprina che abbia partorito almeno una volta o di almeno un anno di età;
3. che la superficie foraggera, come definita all'art. 2, lett. k), del Reg. (CE) n. 1120/2009, sia stata specificamente dichiarata nella domanda unica di pagamento;
4. che le superfici foraggere di cui al punto 3) dichiarate pascolate siano risultate ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
5. che il carico di bestiame sia pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggiera dichiarata nella domanda unica di pagamento.

A seconda della tipologia del premio richiesto, la mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta la non ammissibilità del capo e comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.4 Miglioramento della qualità dell'olio di oliva

La verifica di ammissibilità all'aiuto per la qualità dell'olio di oliva prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente sia conduttore di un'azienda con superfici investite ad olivi, riscontrate con i dati presenti nel SIGC;
2. che l'azienda sia iscritta al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006 o ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica;
3. che i kg di olio per i quali viene richiesto l'aiuto siano indicati in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, dalla quale si evidenzia il quantitativo di olio certificato proveniente dalle olive prodotte in azienda;
4. che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione;
5. che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano riferiti al periodo 1° luglio 2013 - 30 giugno 2014.
6. che i kg di olio per i quali si richiede l'aiuto siano congruenti rispetto al disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

I kg di olio ammissibili all'aiuto non possono, in nessun caso, essere superiori alle quantità indicate dagli Enti competenti alla certificazione nelle attestazioni da loro rilasciate.

8.2.5 Miglioramento della qualità del latte

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

- Dal registro pubblico delle quote latte:
 1. che il richiedente sia possessore di almeno una quota latte al 31 marzo 2014;
 2. che ciascuna quota latte sia attiva al 1° aprile 2014;
 3. l'ammontare di ciascuna quota di riferimento attiva;
 4. che ciascuna quota di riferimento attiva sia superiore/inferiore a 60.000 kg;
 5. che la quota afferisca ad un produttore ubicato in montagna;
 6. che sia un produttore che opera:
 - a. nel regime delle consegne;
 - b. nel regime delle vendite dirette;
 - c. in entrambi i regimi;
 7. se il produttore opera nel regime delle consegne, i dati produttivi corrispondono a quelli relativi ai quantitativi consegnati mensilmente non rettificati e desumibili dalle dichiarazioni mensili rilevabili nel SIAN, inserite a cura dei primi acquirenti;
- dalla BDN:
 8. che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
- dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto:
 9. che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo Pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
 10. che le analisi siano state trasmesse all'Organismo Pagatore;
 11. per i produttori ubicati in montagna o con una quota di riferimento non superiore a 60.000 kg, che sia presente almeno una analisi al mese;
 12. per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto 11), che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
 13. che, per ciascun mese esaminato, siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi.
L'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie; mentre l'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio.
 14. che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;

15. che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
16. che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
17. che, in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 14), 15), 16), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
18. che i quantitativi ritenuti ammissibili per ciascuna azienda detentrica di quota siano non superiori alla quota stessa; in caso contrario, il quantitativo ammissibile verrà riparametrato al valore della quota posseduta.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

8.2.6 Miglioramento della qualità del tabacco

I controlli amministrativi riguardano la verifica del contratto di coltivazione tra il produttore e l'impresa di prima trasformazione dei gruppi varietali 01, 02, 03, 04, varietà Kentucky, varietà Nostrano del Brenta. I pagamenti sono subordinati al rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi stabiliti nell'Allegato 2 del D.M. 29 luglio 2009; tali requisiti devono sussistere al momento della consegna del prodotto presso l'impresa di prima trasformazione.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli per ciascuna delle tipologie di aiuto sopra elencate:

1. che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa di prima trasformazione;
2. che abbia consegnato il tabacco all'impresa di prima trasformazione;
3. che il tabacco consegnato abbia rispettato le condizioni di ammissibilità previste dal D.M. 29 luglio 2009 e dalla circolare applicativa dell'OP Agea n. 31 del 2010;
4. che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.7 Miglioramento della qualità dello zucchero

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che il richiedente abbia utilizzato un quantitativo di semente non inferiore a 1,2 unità di seme confettato per ettaro (equivalente a 120.000 semi);
2. che il richiedente abbia utilizzato le varietà di sementi ammissibili all'aiuto;
3. che il richiedente abbia allegato alla domanda copia dei cartellini varietali o, in alternativa, copia della fattura di acquisto delle unità di seme utilizzate;
4. che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

In presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile. In assenza di documentazione comprovante l'utilizzo di semente certificata e confettata, la superficie a premio viene esclusa dalle superfici ammissibili e contribuirà a determinare le penalità conseguenti alla differenza tra dichiarato e accertato.

8.2.8 Miglioramento della qualità della *Danaee racemosa*

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

1. che il richiedente abbia aderito al disciplinare di produzione volontario riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Regione di produzione finalizzato al miglioramento della qualità del prodotto;
2. che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3. che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate nelle zone di riferimento del disciplinare di produzione adottato.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.9 Attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

1. che le superfici richieste a premio siano ubicate in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009;
2. che le superfici richieste a premio siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
3. che il richiedente abbia utilizzato una quantità minima di semente certificata di frumento duro non inferiore a 160 kg per ettaro;
4. che il richiedente abbia utilizzato le varietà di sementi ammissibili all'aiuto;
5. che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'allegato 6 del D.M. 29 luglio 2009;
6. che sia rispettata l'alternanza di coltivazione sulla medesima superficie di cereali autunno-vernini e colture miglioratrici.

Su tutte le particelle con richiesta a premio avvicendamento biennale art. 68 viene eseguito un controllo finalizzato alla verifica che le stesse non siano state richieste a premio avvicendamento nella Misura 214 del PSR in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009. Per le particelle richieste a premio avvicendamento nella Misura 214 del PSR in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del D.M. 29 luglio 2009, la richiesta di premio avvicendamento biennale art. 68 in Domanda Unica viene considerata ammissibile a seconda dei casi indicati nella tabella di demarcazione contenuta nella comunicazione del MiPAAF n. 5516 del 15 marzo 2010 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

Il mancato rispetto dell'obbligo di rotazione delle colture comporta altresì l'ineleggibilità all'aiuto per l'intero periodo biennale, ed il conseguente recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nella campagna precedente.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

In presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile. In assenza di documentazione comprovante l'utilizzo di semente certificata, la superficie a premio viene esclusa dalle superfici ammissibili e contribuirà a determinare le penalità conseguenti alla differenza tra dichiarato e accertato.

8.2.10 Contributo per il pagamento dei premi di assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede nello specifico i seguenti controlli:

- Dalla banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN a cura e con la responsabilità di AGEA Coordinamento:
 1. che l'agricoltore abbia sottoscritto una polizza assicurativa o abbia aderito a polizze assicurative collettive aventi durata annuale;
 2. che la polizza copra i rischi contemplati dal piano assicurativo nazionale 2014;
 3. che la polizza relativa ai raccolti sia stata stipulata per la copertura di danni su coltivazioni diverse dai vigneti destinati alla produzione di uva da vino;
 4. che la polizza relativa al patrimonio zootecnico sia stata stipulata per la copertura di danni sui capi allevati.
- Dal SIGC:
 5. che l'agricoltore sia titolare di un fascicolo aziendale;
 6. che le superfici e la consistenza zootecnica utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione siano individuate nel fascicolo aziendale (verifica che i settori assicurati siano coerenti con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale).
- Organismi associativi:
 7. che sia stata fornita una prova del pagamento del premio, ai sensi dell'art. 18(4) del Reg. (CE) 1122/09;
 8. controlli amministrativi a campione presso gli Organismi associativi finalizzati ad accertare la coerenza delle informazioni registrate nella banca dati delle Assicurazioni Agricole Agevolate costituita nel SIAN con i dati della polizza.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.2.11 Miglioramento della qualità della patata

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate avviate alla trasformazione

1. che le superfici richieste a premio siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2. che il richiedente abbia utilizzato una quantità minima di semente certificata pari a:
 - 20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 60 mm
 - 18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm
 - 12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm;
 - per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe inferiore.
3. che le produzioni siano tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (produttore e O.P.);
4. che le consegne siano inserite nei contratti di fornitura (O.P. e Industria di trasformazione);
5. che siano rispettate le rese minime previste.

Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

1. che le superfici richieste a premio siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
2. che l'azienda sia iscritta al sistema dei controlli per il rispetto del disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012;
3. che i quantitativi di patata per i quali viene richiesto l'aiuto siano indicati in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione, dalla quale si evidenzia la superficie e le quantità prodotte per ciascun beneficiario.
4. che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione.

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione totale o parziale dall'aiuto.

8.3 Controlli in loco

L'art. 26 del reg. CE 1122/09 stabilisce che "I controlli amministrativi e in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché i criteri e le norme in materia di condizionalità".

I controlli in loco completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'Organismo Pagatore. L'OP della Lombardia si avvale per tale attività, sulla base di apposite convenzioni, di organismi delegati quali:

- AGEA per i controlli di ammissibilità superfici e condizionalità BCAA;
- Amministrazioni Provinciali e ASL per i controlli di ammissibilità zootecnica e condizionalità CGO.

Il campione delle aziende da controllare è selezionato da AGEA Coordinamento secondo quanto disposto dagli artt. 30, 31, 50 e 51 del Reg. CE 1122/2009.

Le domande estratte a controllo per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto, vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Coltura in cui la superficie accertata risulta inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o viene riscontrata un'infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

Le modalità di svolgimento dei controlli in loco sono oggetto di appositi documenti tecnici predisposti da AGEA Coordinamento e dall'Organismo Pagatore regionale.

8.4 Calcolo dell'esito

Nei capitoli seguenti sono descritte le regole per il calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di aiuto e per la determinazione dell'esito per gruppo coltura.

A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:

«Superficie misurata»: la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;

«Superficie accertata»: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione dell'eventuale tolleranza tecnica e la decurtazione delle tare impostate manualmente;

«Superficie determinata»: la superficie attribuita a seguito dei controlli amministrativi nel caso di domanda non a campione o la superficie accertata sottoposta ai controlli amministrativi nel caso di domanda a campione;

«Superficie ammissibile»: la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;

«Superficie sanzionata»: superficie corrispondente alle sanzioni applicate;

Superficie ammissibile = Superficie determinata - Superficie sanzionata

«Superficie globale Dichiarata»: somma delle superfici richieste a pagamento dall'azienda, per tutti i Gruppi di coltura;

«Superficie globale Determinata»: somma delle superfici determinate per i diversi gruppi di coltura.

8.4.1 Calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di aiuto

La superficie totale determinata per ciascun regime di aiuto, viene calcolata sommando le superfici determinate per ciascuna particella ottenute decurtando eventuali anomalie riscontrate sulla particella e applicando la compensazione tra le particelle aziendali interessate dallo stesso regime di aiuto.

8.4.2 Calcolo dell'esito per gruppo di coltura

La fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di aiuto è quella che prevede l'aggregazione degli aiuti per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 56, par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura ai cui fianco vengono descritte i diversi Regimi di aiuto che appartengono a ciascun gruppo di coltura:

Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Regime di aiuto
Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.		Usi del suolo ammissibili all'abbinamento dei titoli	Titolo III, Cap. 3, art. 34 Reg. (CE) 73/09	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
Avvicendamento - g.c.	RMT.40	Art. 68 Reg. (CE) 73/09	DM 29 luglio 2009 - art. 10	AVVICENDAMENTO BIENNALE
Miglioramento qualità danatee racemosa - g.c.	RMT. 39		DM 29 luglio 2009 - art. 9	DANAE RACEMOSA
Miglioramento qualità zucchero - g.c.	RMT. 17		DM 29 luglio 2009 - art. 8	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Miglioramento qualità patata - g.c.	RMT. 41		DM 29 luglio 2009 - art. 9-BIS	PATATA DA TRASFORMAZIONE
Miglioramento qualità patata - g.c.	RMT. 42		DM 29 luglio 2009 - art. 9-BIS	PATATA DOP E IGP

Il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto secondo la procedura di seguito indicata:

- calcolo della superficie dichiarata per gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici dichiarate nei singoli Regimi di aiuto che fanno parte del gruppo di coltura (per i pascoli magri con tara si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
- calcolo della superficie determinata per il gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici ammissibili nei singoli Regimi di aiuto che fanno parte del gruppo di coltura;
- confronto tra le due superfici dichiarate e determinate;
- calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra le superfici dichiarate e determinate secondo la seguente formula: $(DICH-DET)/DET * 100$;
- applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo RIDUZIONI ED ESCUSIONI.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

8.4.3 Riduzioni ed esclusioni in relazione alle superfici

L'art. 58 del Reg. (CE) 1122/2009 prevede l'applicazione di riduzioni ed esclusioni in relazione alla gravità dello scostamento riscontrato tra superficie richiesta e superficie determinata a seguito dei controlli sia amministrativi che oggettivi.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di coltura è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 58 e 60 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture se l'eccedenza constatata è inferiore al 3% o a due ettari.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo sullo scostamento tra la superficie dichiarata e la determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze, previste dal par. 3, comma 2 dell'art. 57 del Reg. (CE) 1122/2009, viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

Quando in relazione a un gruppo di coltura, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 58 par. 1 del Reg. (CE) 1122/2009, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di coltura interessato ai sensi dell'art. 58 par. 2 del Reg. (CE) 1122/2009.

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 57 del Reg. (CE) 1122/2009.

Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere detratto nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento il saldo restante viene annullato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	[0 - 3%] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata
In tolleranza	[0 - 3%] e > 2 ha oppure (3 - 20%]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Esclusione dal pagamento (anomalia DUG001)
	Oltre 50%	l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5 (anomalia DUG003). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere detratto nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento il saldo restante viene annullato.

8.4.4 Base di calcolo per gli animali

In base all'art. 16, comma 3 del Reg. (CE) 1122/2009, di cui l'Italia ha scelto di avvalersi, gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni richieste non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate all'autorità competente. In particolare, gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto, purché la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione.

Tale procedura consiste in un sistema che consente all'agricoltore di chiedere l'aiuto per tutti gli animali che, nell'anno di presentazione della domanda, sono ammissibili all'aiuto sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini. L'Organismo Pagatore in questo caso, prende le misure necessarie per assicurare che:

- in conformità delle disposizioni applicabili al regime di aiuto in questione, le date di inizio e fine dei rispettivi periodi di detenzione siano chiaramente definite e siano note all'agricoltore;
- l'agricoltore sia consapevole del fatto che ogni animale che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità ai sensi dell'articolo 65 del Reg. (CE) 1122/2009.

8.4.5 Riduzioni ed esclusioni per i bovini

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi e in loco sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate:

- i capi riscontrati interessati da irregolarità o incompletezze rilevate nell'ambito dell'Anagrafe bovina rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), sono rapportati alla consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti premi bovini, le sanzioni previste dagli artt. 63 e seguenti del Reg. (CE) 1122/2009;
- se la segnalazione dell'Anagrafe bovina è relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta, è disposta l'esclusione totale dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia bovina;
- nel caso di eventuali segnalazioni effettuate dall'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti, è disposta la sospensione del procedimento di pagamento dei premi supplementari dell'azienda, fino al definitivo chiarimento dei comportamenti dell'azienda.

8.4.6 Riduzioni ed esclusioni per gli ovicapri

Per la determinazione dell'esito a seguito dei controlli amministrativi e in loco sono state individuate le modalità di calcolo di seguito riportate:

- i capi riscontrati interessati da irregolarità o incompletezze rilevate nell'ambito dell'Anagrafe ovi-caprina rispetto al sistema di Identificazione e registrazione (I&R), sono rapportati alla consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe; sulla base della percentuale che ne deriva vengono applicate, per tutti gli interventi riguardanti i premi ovi-caprini, le sanzioni previste dagli artt. 63 e seguenti del Reg. (CE) 1122/2009;
- verifica della corretta registrazione dell'allevamento presso l'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi del Reg. (CE) 21/2004; la mancata registrazione dell'allevamento costituisce elemento di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovi-caprina;
- per le aziende sottoposte a controllo in loco, verifica della tenuta del registro di stalla (verifica di un campione di marchi ai sensi del Reg. CE 21/2004). L'assenza del registro o la sua non corretta tenuta sono elementi di esclusione dal pagamento del sostegno specifico per la zootecnia ovi-caprina.

8.5 Inadempienze intenzionali

8.5.1 Superfici

I criteri di individuazione delle inadempienze intenzionali, come di seguito descritte, si applicano a domande sottoposte a controlli oggettivi e che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio

Qualora gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 57, derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", ai sensi dell'art. 60 del Reg. (CE) 1122/2009 non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso.

Quando la differenza tra la superficie dichiarata in domanda e quella risultante dagli esiti dei controlli è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del Reg. (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

8.5.2 Animali

Nel caso in cui, a seguito dei controlli in loco, si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati dovuta a irregolarità commesse intenzionalmente, in conformità all'art. 60 del Reg. (CE) 1122/2009 non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 65 del Reg. (CE) 1122/2009 è superiore al 20%, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto non è concesso e l'agricoltore è sanzionato per un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

9. DISPOSIZIONI GENERALI

9.1 Pagamenti

A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 73/2009, i pagamenti nell'ambito dei regimi di sostegno previsti da tale regolamento sono effettuati tra il 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda e il 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009, così come esplicitate al precedente paragrafo 10. "Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)".

In deroga al paragrafo 2 dell'art. 29, del reg. (CE) n. 73/2009, la Commissione può autorizzare il versamento degli anticipi, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 20 del Reg. (CE) 73/2009.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218, se l'importo massimo richiesto è pari o superiore a 150.000,00 Euro, il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Organismo Pagatore del certificato antimafia.

I Regolamenti (CE) n. 1290/2005 e n. 259/2008 dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Le informazioni anagrafiche e di pagamento riferite alla domanda di unica di pagamento, saranno rese disponibili successivamente al pagamento sul sito internet dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (www.opr.regione.lombardia.it) per due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione iniziale. Nel modulo di domanda ciascun beneficiario viene informato che i dati che lo riguardano saranno resi pubblici a norma del Reg. (CE) 259/2008 del 18 marzo 2008.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

9.1.1 Sospensioni

L'Organismo Pagatore Regionale si riserva di sospendere il pagamento qualora:

- vengano riscontrate irregolarità sulla domanda che comportino l'effettuazione di ulteriori verifiche;
- siano segnalati indebiti percepimenti;
- siano pendenti procedimenti penali e/o siano in essere azioni di pignoramenti a carico del produttore.

9.2 Recuperi

9.2.1 Importi indebitamente percepiti

In conformità a quanto disposto dall'art. 80 del reg. (CE) n. 1122/09, in caso di pagamento indebito, l'agricoltore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

L'indebito può essere recuperato anche tramite detrazione dai pagamenti da effettuare a favore dell'imprenditore, il quale può, tuttavia, decidere il rimborso senza attendere tale detrazione.

L'obbligo di restituzione non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dall'Organismo Pagatore Regionale se l'errore non poteva ragionevolmente essere individuato dall'agricoltore. Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, l'agricoltore è soggetto al vincolo della restituzione se la richiesta del recupero è stata comunicata entro i dodici mesi dalla data di pagamento dell'aiuto.

9.2.2 Altri recuperi

Gli importi ammessi potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'Organismo Pagatore, di altri Organismi Pagatori, a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007 e crediti dello Stato ai sensi della Legge n. 33 del 9 aprile 2009.

9.3 Sanzioni amministrative

Le riduzioni e le esclusioni si applicano fatte salve ulteriori sanzioni in forza di altre normative comunitarie o delle legislazioni nazionali.

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 "Principio di specialità" le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla Legge 898/86.

In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

L'irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA.

In base al combinato disposto dell'art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell'art.4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni.

In base all'articolo 4 - lettera c - Legge 898/86, l'autorità competente a determinare l'entità della sanzione amministrativa e ad emettere l'ingiunzione di pagamento è il presidente della Giunta Regionale della Regione Lombardia o un funzionario da lui delegato.

La procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative prevede:

1. la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
2. la compilazione del verbale di accertamento della violazione commessa;
3. la notifica del verbale di accertamento all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
4. il contestuale invio all'Organismo Pagatore Regionale, del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a Euro 51,65. Per importi indebitamente percepiti superiori a Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

Nel caso in cui vengano accertate irregolarità per le quali è prevista la comunicazione richiesta dal Reg. (CE) 1848/06, le relative schede vengono trasmesse da OPR al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, autorità competente per la trasmissione alla Commissione Europea degli elenchi di irregolarità.

9.4 Comunicazioni relative al procedimento

Il sistema informativo di gestione della domanda unica di pagamento rilascia al richiedente una ricevuta che vale da comunicazione formale di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. Il numero della domanda, in quanto univoco e progressivo, equivale al numero di protocollo.

Le informazioni relative al procedimento amministrativo attivato con la presentazione della domanda potranno essere consultate:

- direttamente, mediante accesso al sito www.siarl.regione.lombardia.it consentito esclusivamente con la Carta Regionale dei Servizi - CRS (per informazioni collegarsi al sito www.opr.regione.lombardia.it, pagina SIARL, o www.siarl.regione.lombardia.it);
- tramite il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) delegato dall'agricoltore alla presentazione della domanda. I CAA assicurano ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il titolo di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività demandate in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

Il procedimento amministrativo relativo alla domanda unica si ritiene chiuso al termine dell'attività di controllo eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo. La comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, che potrà essere anche telematica, avviene con le seguenti modalità:

1. tramite la comunicazione dell'avvenuto pagamento nella misura richiesta, al netto della modulazione;
2. tramite la comunicazione di mancato pagamento per la presenza di anomalie generate dai controlli amministrativi/informatici e in loco.

Qualora, a seguito di accertamenti successivi al pagamento, si determina una riduzione dell'importo del premio già erogato, l'Organismo Pagatore comunica all'interessato l'importo del debito e le motivazioni ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche.

Nel caso in cui a fronte di pagamento effettuato su importi unitari stimati, il successivo ricalcolo del premio dovuto sulla base degli importi definitivi porta ad una riduzione dell'importo già erogato, l'Organismo Pagatore può procedere al recupero delle somme, sia attraverso forme automatiche di compensazione sia con l'iscrizione nel registro debitori, senza la preventiva comunicazione al beneficiario.

9.5 Ricorsi

Nei provvedimenti, formalmente notificati ai produttori, di mancato riconoscimento o di riduzione dei benefici richiesti, di volta in volta sarà indicato, ai sensi della legge 241/1990, il giudice al quale il soggetto interessato potrà presentare ricorso.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

ALLEGATI

Allegato A - Modello Trasferimento FA

Spett.le AGEA

Area Coordinamento

Via Salandra, 13

00185 Roma

Spett.le [OPR acquirente]**Spett.le [OPR cedente]**

Oggetto: Richiesta di costituzione/trasferimento (cancellare la voce che non interessa) fascicolo aziendale in Organismo Pagatore diverso da quello di competenza.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

residente a _____ prov. _____

codice fiscale _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della azienda _____ CUA

_____ PIVA _____

con sede in _____ via _____ prov. _____

Preso atto di quanto previsto dalle circolari di AGEA Coordinamento del 20/04/2005 n. ACIU.2005.210 e del 9/11/2007 n. ACIU.2007.925 relative al Manuale del fascicolo aziendale (e successive modifiche e integrazioni)

DICHIARA

- che il proprio Organismo Pagatore di competenza per sede legale/residenza risulta essere _____
- che l'azienda dispone di terreno (UTE) all'interno della Regione _____ di competenza dell'OP _____

CHIEDEdi poter costituire/trasferire (*cancellare la voce che non interessa*) il proprio fascicolo aziendale presso l'OP _____

avendo dato mandato al CAA _____ sede locale di CAA _____ Provincia di ___ sede locale di

_____ codice ufficio _____ Tel. _____ e-mail _____

Cordiali saluti

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Fatto a _____ il _____ il Dichiarante _____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, **unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore**, all'ufficio competente con strumenti informatici, via fax, tramite un incaricato oppure mezzo posta.

Si allega fotocopia del documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00

Allegato B - Modello dichiarativo Vendite dirette

ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA
DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO REG. (CE) 73/2009
SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LATTE

Domanda unica di pagamento n. _____

Comunicazione delle informazioni relative alla produzione di latte per il sostegno specifico richiesto.

Il/la sottoscritto/a _____

titolare/legale rappresentante della azienda _____

CUAA _____

Codice Quota di riferimento _____

DICHIARA

di operare nel regime delle vendite dirette e di avere prodotto, al netto dell'autoconsumo, le seguenti quantità mensili di latte crudo di vacca:

Mese di produzione	tonnellate
Gennaio	
Febbraio	
Marzo	
Aprile	
Maggio	
Giugno	
Luglio	
Agosto	
Settembre	
Ottobre	
Novembre	
Dicembre	

Data

Firma

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

Allegato C - Dichiarazione di pascolamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

CUAA _____

Titolare della domanda unica di pagamento n. _____ e conduttore delle superfici identificate come "pascoli" (codici coltura da 380 a 389) nella medesima domanda, consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che comportano inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e che l'Amministrazione effettuerà controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese

DICHIARA:

- ✓ Di essere consapevole che, ai sensi della DGR n. 9/1060 del 22 dicembre 2010, le superfici a pascolo devono essere oggetto di pascolamento con un carico di bestiame, espresso in UBA, compreso tra 0,2 e 4 UBA/ha.
- ✓ Di non disporre del certificato di monticazione e demonticazione (modello 7) per i seguenti motivi (barrare la causa):
 - ☐ Superficie dichiarate a pascolo limitrofe alla stalla per le quali non è previsto il rilascio del certificato di monticazione / demonticazione;
 - ☐ Impossibilità/indisponibilità del Servizio Veterinario dell'ASL di _____ a rilasciare il certificato di monticazione/ demonticazione pur in presenza di formale richiesta;
 - ☐ Altro (fornire descrizione della motivazione);
- ✓ Di effettuare il pascolo, indicativamente, nel periodo da ____ a ____ (indicare i mesi) sulle seguenti superfici (indicare comune, sezione censuaria, foglio e mappale):

-
- ✓ Di condurre al pascolo il seguente bestiame:
 - Numero ____ bovini di età inferiore a 6 mesi
 - Numero ____ bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni
 - Numero ____ bovini di età superiore a 2 anni
 - Numero ____ ovini
 - Numero ____ caprini
 - Numero ____ equini di età superiore a 6 mesi

Il sottoscritt_ , ai sensi del D.L.vo 196/2003, autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega fotocopia di un valido documento d'identità.

Data

Firma

Allegato D - Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003
- Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
- Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21/06/2006 recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21/06/2006 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1290/05 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli Organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR
- Regolamento (CE) n. 1481/2006 della Commissione del 6 settembre 2006 che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
- Regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE
- Regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96
- Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
- Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
- Regolamento (CE) n. 510/2006 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari
- Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
- Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio e successive modifiche, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero
- Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione e successive modifiche, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 16
- Regolamento (UE) n. 146/2010 della Commissione, del 23 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1122/2009 (aiuti diretti)
- Regolamento (UE) n.1368/2011 della Commissione, del 21 dicembre 2011, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1121/2009 e n.1122/2009 (aiuti diretti)
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 1311/ del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
- Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regola-

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

mento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014

- Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

NORMATIVA NAZIONALE

- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
- D.P.R. 7-4-2000 n. 118, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.
- Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- DECRETO MiPAAF 27 Marzo 2008 - Riforma dei Centri di Assistenza Agricola
- Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003. Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea
- CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.765 del 20 dicembre 2005 In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati
- DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244
- Circolare AGEA ACIU.2008.332 del 3 marzo 2008 - Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione
- D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco
- D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005 Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva
- D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007 Disposizioni riguardanti il regime di pagamento unico
- D.lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modifiche in merito agli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole
- D.M. del 13 ottobre 2008 relativo ad aiuti per il pagamento di premi assicurativi per polizze a copertura di calamità naturali, eventi assimilabili, altre calamità e perdite dovute ad epizootie o fitopatie
- DECRETO MiPAAF del 10 novembre 2009 recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti
- D.M. 30162 del 22 dicembre 2009 relativo al piano per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sul territorio nazionale per l'anno 2010
- D.M. 27 novembre 2009 recante " Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti CE n. 834/2007, n. 888/2008 e n. 1235/2008 e successive modificazioni riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici."
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8137 recante disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore dei foraggi essiccati nel regime di pagamento unico
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8138 recante disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della canapa nel regime di pagamento unico
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8139 recante modifiche al Decreto Ministeriale del 29 luglio 2009
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8141 recante disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore della frutta a guscio nel regime di pagamento unico
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8148 recante disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8149 recante disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore delle colture proteiche nel regime di pagamento unico
- DECRETO MiPAAF 10 Agosto 2011 n.8150 recante disposizioni per l'integrazione delle sementi nel regime di pagamento unico
- CIRCOLARE AGEA ACIU.2011.693 del 06 dicembre 2011 recante disposizioni per la richiesta del sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero
- CIRCOLARE AGEA ACIU.2012.49 del 01 febbraio 2012 recante disposizioni per la richiesta del sostegno specifico per il miglioramento della qualità del tabacco - raccolto 2012
- Circolare ACIU 2012.414 del 19 ottobre 2012 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - art. 68 del reg. CE 73/2009 e DM 29 luglio 2009 - Chiarimenti e precisazioni

Fascicolo aziendale:

- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173
- CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Fissazione titoli:

- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129** Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231** Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2012.91** Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n.73/2009 e Regolamenti (CE) della Commissione n.1120/2009 e n.1122/2009) - recante disposizioni relative alle procedure di ricognizione preventiva e per la fissazione dei titoli provvisori

Riserva nazionale:

- DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005 - Disposizioni nazionali di attuazione dell' articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale
- DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005 Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 - informazioni aggiuntive - Contratti di affitto di lunga durata.
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006** Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005
- **DECRETO n. A/129 del 28 marzo 2007** Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **DECRETO n. 3529 del 31/03/2008** Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **DECRETO MiPAAF del 27 marzo 2009** Condizioni tecniche per l'accesso nel 2009 alla riserva nazionale di cui all'art. 3 del decreto 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.882 del 8 giugno 2009** Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2009 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008
- **DECRETO MiPAAF del 13 maggio 2010** Criteri di priorità per l'accesso alla riserva nazionale di cui al Decreto ministeriale 24 marzo 2005
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2010.542** del 16 luglio 2010 Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2010

Registro nazionale titoli:

- Legge 11 novembre 2005 n. 231 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005** Istituzione del Registro Nazionale Titoli
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006** Chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006** Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005
- **DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007** Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli
- **Legge 6 aprile 2007, n. 46**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). - Pegno su titoli
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007** Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). - Pegno su titoli - modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007** applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.338 del 4 marzo 2008** Settore tabacco: Titoli all'aiuto - Capitolo 3 - Sezione 1 - paragrafo 2, lettera

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

a) art. 43 del Reg. CE n. 1782/2003.

- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.874 del 16 maggio 2008** sul trasferimento titoli. Disposizioni specifiche per l'anno 2008
- **CIRCOLARE AGEA ACIU.2009.518 del 01 aprile 2009** sul trasferimento titoli. Termine di presentazione delle domande

Condizionalità:

- D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.
- D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 " Relativo alla modifica al DM n.30125 del 22 dicembre 2009 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" , come modificato dal DM n.10346 del 13 maggio 2011.

Domanda unica:

- D.M. del 5 agosto 2004 n. 1787 e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune
- D.M. del 29 luglio 2009 e successive modifiche - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009
- D.M. del 10 novembre 2009 - Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti
- D.M. del 9 dicembre 2009 n. 1867 relativo alle modalità di incorporazione nel regime del pagamento unico aziendale degli aiuti fino a oggi erogati ai coltivatori di frumento duro
- D.M. del 9 dicembre 2009 n. 1868 relativo alle norme per l'attuazione del regime del pagamento unico aziendale

NORMATIVA REGIONALE

- DGR 7/11103 del 14 febbraio 2003 relativa a "Linee guida per l'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale"
- DGR del 18 aprile 2008 n. 7082 sul "Manuale di gestione del fascicolo aziendale relativo all'anagrafe delle imprese agricole"
- D.M. del 26 settembre 2008 n. 3458 di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005 e del Reg. (CE) n. 885/2006 dell'OPR Lombardia per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e FEASR a partire dall'attuazione dei PSR 2007/2013
- DGR 4613 del 28 dicembre 2012- Determinazioni in merito ai criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. (CE) 73/2009
- DDUO n. 10493 del 27/10/2009 " Linee guida per la valutazione dell'errore palese ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006"

Allegato D - Definizioni

Il Reg. (CE) n. 73/2009 fissa all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I del Reg. (CE) n. 73/2009;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca nonché il cotone;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti o colture permanenti

Il Regolamento (CE) n. 1120/2009 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- **pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato I;
- **superfici prative:** i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale); ai fini dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 73/2009 le superfici prative includono i pascoli permanenti;
- **vendita:** la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto; questa definizione non comprende i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica e, in entrambi i casi, per fini non agricoli;
- **affitto:** l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento, vendita o affitto di diritti all'aiuto con terra:** fatto salvo il disposto dell'articolo 27, paragrafo 1, del presente regolamento, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto, per lo stesso periodo di tempo, di un numero corrispondente di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti dal cedente; il trasferimento di tutti i diritti speciali ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 73/2009, detenuti da un agricoltore, si considera come un trasferimento di diritti all'aiuto con terra;
- **fusione:** la fusione di due o più agricoltori diversi, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende originarie o da uno di loro;
- **scissione:**
 - o la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno due nuovi agricoltori secondo la stessa definizione, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; o
 - o la scissione di un agricoltore, secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in almeno un nuovo agricoltore secondo la stessa definizione, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda originaria;
- **unità di produzione:** almeno una superficie, compresa la superficie foraggera, che abbia dato diritto a pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **superficie foraggera:** la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite a una coltura mista; questa definizione non comprende:
 - o i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,
 - o le superfici adibite ad altre colture ammissibili a un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole,
 - o le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o soggette a un programma nazionale di ritiro dalla produzione;
- **agricoltore che inizia a esercitare l'attività agricola:** ai fini dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE)n. 73/2009: una persona fisica o giuridica che non ha esercitato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedicata a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né aver esercitato il controllo su una persona giuridica dedicata a un'attività agricola, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica;
- **vivai:** i vivai ai sensi dell'allegato I, punto G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione(1)
- **bosco ceduo a rotazione rapida:** le superfici coltivate a specie arboree del codice NC 0602 90 41, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie rimanenti nel terreno dopo la ceduzione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, figuranti in un elenco, che deve essere compilato dagli Stati membri a partire dal 2010, delle specie idonee all'uso come

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

bosco ceduo a rotazione rapida e dei rispettivi cicli produttivi massimi;

- misure di sostegno specifico: le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

Il Regolamento (CE) n. 1122/2009 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- parcella agricola: una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del presente regolamento è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
- pascolo permanente: il pascolo permanente di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009(1);
- sistema di identificazione e di registrazione dei bovini: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000;
- marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali, di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- banca dati informatizzata dei bovini: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- registro: il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004 o dell'articolo 3, lettera d), e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini: gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000;
- irregolarità: qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione dell'aiuto in questione;
- domanda unica: la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie;
- regimi di aiuto per superficie: il regime di pagamento unico, i pagamenti per superficie nell'ambito del sostegno specifico e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e V del regolamento (CE) n. 73/2009, ad eccezione di quelli di cui al titolo IV, sezioni 7, 10 e 11, del pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 126 del medesimo regolamento e del pagamento distinto per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 127 del medesimo regolamento;
- domanda di aiuto per animale: una domanda per il versamento di aiuti nell'ambito del regime di premi nel settore delle carni ovine e caprine e dei regimi di pagamenti per i bovini, di cui al titolo IV, rispettivamente sezioni 10 e 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e di pagamenti per capo o per unità di bestiame nell'ambito del sostegno specifico;
- sostegno specifico: il sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- uso: l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- regimi di aiuto per i bovini: i regimi di aiuto di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- regime di aiuto per gli ovini e i caprini: il regime di aiuto di cui all'articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- bovini oggetto di domanda: i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o nell'ambito del sostegno specifico;
- bovini che non sono oggetto di domanda: i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- animale potenzialmente ammissibile: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'anno di domanda in questione;
- periodo di detenzione: periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in forza delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1121/2009(1):
 - o articoli 53 e 57, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - o articolo 61, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - o articolo 80, in riferimento al premio all'abbattimento;
 - o articolo 35, paragrafo 3, in riferimento agli aiuti versati per gli ovini e i caprini;
- detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico, la superficie dichiarata può considerarsi determinata a condizione che sia effettivamente abbinata a un numero corrispondente di diritti all'aiuto;
- animale accertato: l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
- periodo di erogazione del premio: periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- sistema di informazione geografica (qui di seguito «SIG»): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009;
- materiale geografico: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2) che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato;
- organismo pagatore: i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005;
- condizionalità: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5e 6 del regio-

lamento (CE) n. 73/2009;

- campi di condizionalità: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento;
- atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009;
- norme: le norme definite dagli Stati membri in conformità all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/2009 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- criterio: nel contesto della condizionalità, ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- infrazione: qualsiasi inottemperanza ai criteri e alle norme;
- organismi di controllo specializzati: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- a decorrere dal pagamento: ai fini degli obblighi di condizionalità stabiliti agli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui è stato concesso il primo pagamento.

Altre definizioni utili sono:

- CUA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- UTE: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola;
- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto;
- S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- S.I.A.R.L (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

Allegato E - Impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A1	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in Zone di Protezione Speciali (ZPS)	Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (articoli 3 paragrafi 1,2 lettera b),4 paragrafi 1,2,4; articoli 5 lettere a), b) e d),	Rispettare le <u>misure di conservazione generali validi per tutte le ZPS</u> (ad es. valutazione di incidenza per gli interventi che possono avere impatto significativo sulle ZPS , rispetto degli impegni di natura agronomica), <u>nonché</u> quelle specifiche per tipologia di ZPS
A3	CGO - AMBIENTE	Aziende che producono e/o utilizzano e/o consentono lo spandimento di fanghi di depurazione	Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (articolo 3)	Rispettare gli obblighi amministrativi ed agronomici previsti <u>Divieto di utilizzare fanghi sui terreni:</u> <ul style="list-style-type: none"> • allagati, soggetti ad esondazioni, acquitrinosi, con falda affiorante, con frane in atto; • con pendii maggiori del 15%; • con pH inferiore a 5; • a pascolo o foraggiere per le 5 settimane prima del pascolo o della raccolta; • dove sono coltivati prodotti a contatto con il terreno e da consumarsi crudi nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; • con colture in atto escluse le piante arboree.
A4	CGO - AMBIENTE	Aziende che ricadono in ZVN	Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti • obblighi amministrativi (ad es: presentazione POA/POAS); • obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti di allevamento; • utilizzo di fertilizzanti nelle dosi previste (DGR 2208/11)
A5	CGO - AMBIENTE	Aziende con particelle in zona SIC	Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6, 13 paragrafo 1 lettera a)	Rispettare: <ul style="list-style-type: none"> • impegni di natura agronomica; • gli obblighi amministrativi quali presentazione della valutazione d'incidenza e/o richiesta di autorizzazione degli interventi realizzati in azienda
A6	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti suini	Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini- (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
A7	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini e/o bufalini	Atto A7 - Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (articolo 4 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali (marcatatura e passaporti).
A8	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto A8 - Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (articoli 3, 4 e 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Registrare l'azienda presso l'ASL (in BDN) e notificare gli eventi in BDN; • Tenere del registro di stalla aggiornato; • Identificare correttamente gli animali
B9	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B9 - Reg CE n. 1107/2009, concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase	<p><u>Per tutte le aziende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere il registro dei trattamenti conforme e aggiornato; • rispettare le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • utilizzare i dispositivi di protezione individuale; • stoccare e conservare correttamente i prodotti fitosanitari (sito a norma); • rispetto dei tempi di sicurezza. • Solo per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati T+, T, XN: • disporre dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino valido); • conservare le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari • conservare i moduli di acquisto completi.
B10	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B10 - Direttiva 96/22/CEE, relativa il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (articoli 3 lettere a),b) ed e), e articoli 4, 5 e 7)	<ul style="list-style-type: none"> • divieto di somministrare agli animali sostanze ad azione ormonica, tireostatica e di sostanze beta-agoniste; • divieto di commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati tali sostanze.

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
B11	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Tutte le aziende	Atto B11 - Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19, 20)	Rintracciabilità: <ul style="list-style-type: none"> conservare la documentazione di origine degli alimenti Pacchetto igiene stoccare correttamente le sostanze pericolose e i rifiuti, tenere il registro dei trattamenti fitosanitari, ecc Per le aziende zootecniche immagazzinare e manipolare i mangimi medicati separatamente da quelli non medicati; acquisire la certificazione sanitaria per gli animali introdotti in allevamento; possedere e aggiornare il registro dei trattamenti veterinari; non utilizzare sostanze vietate, o non autorizzate; rispettare il periodo di sospensione prescritto obblighi specifici per le aziende che producono latte (ad es: manuale del latte, allevamenti indenni da brucellosi e tubercolosi, ecc) o uova
B12	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini	Atto B12 - Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (articoli 7, 11, 12, 13, 15)	<ul style="list-style-type: none"> divieto di somministrare alimenti a base di: proteine animali trasformate, gelatina ricavata dai ruminanti, prodotti a base di sangue e di proteine idrolizzate, fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale, obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da TSE
B13	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ruminanti bovini, bufalini, ovini caprini e suini	Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da afte epizootica
B14	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti (tutte le specie)	Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali tra cui la malattia vescicolare dei suini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di denuncia alle autorità competenti in caso di sospetta infezione da: peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovicaprini, stomatite vescicolare, peste suina africana, dermatite nodulare contagiosa, febbre della rift valley
B15	CGO - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	Aziende con allevamenti ovini e/o caprini	Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (articolo 3)	<ul style="list-style-type: none"> Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu)

ATTO	RAGGRUPPAMENTO	APPLICABILITA'	NORMATIVA	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
C16	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti bovini	Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	<p><u>Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti</u></p>
C17	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti suini	Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	<ul style="list-style-type: none"> - <u>nel D. lgs. 533/92(per i vitelli),</u> - <u>nel D. lgs 534/92 (per i suini)</u> - <u>nel D. lgs 146/01 (per gli altri animali)</u> <p><u>riguardo a</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni e caratteristiche della stabulazione, con particolare riguardo alla pavimentazione, • nutrimento e approvvigionamento acqua, • illuminazione, temperatura, circolazione d'aria e umidità, • pulizia • rimozione regolare degli escrementi • gli animali non devono essere legati, tenuti in catena o con la museruola e le eventuali mutilazioni devono essere autorizzato
C18	CGO - BENESSERE DEGLI ANIMALI	Aziende con allevamenti tranne quelle con allevamento suino	Atto C18- Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

Allegato F - Impegni relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
1.1	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	<u>Standard 1.1</u> : Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> Realizzare solchi acquai temporanei sui terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati Mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura
1.2	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	<u>Standard 1.2</u> : Copertura minima del suolo	Tutte le aziende	<p><u>Si applica solo ai terreni a seminativo che manifestano fenomeni erosivi:</u></p> <p>a) <u>per i terreni ritirati dalla produzione</u>: assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;</p> <p>b) <u>per tutti i terreni con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione</u>:</p> <p><u>b1</u>: assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi tra il 15/9 e il 15/5, o in alternativa adottare tecniche di agricoltura conservativa;</p> <p><u>b2</u>: divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15/11.</p>
1.3	BCAA - NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	<u>Standard 1.3</u> : Mantenimento dei terrazzamenti	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti
2.1	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	<u>Standard 2.1</u> : Gestione delle stoppie e dei residui colturali	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di bruciare le stoppie e le paglie Deroga per le superfici a riso
2.2	BCAA - NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO	<u>Standard 2.2</u> : Avvicendamento delle colture	Aziende con superfici a seminativo	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di monosuccessione di cereali superiore a 5 anni a partire dal 2008 Deroga per: <ul style="list-style-type: none"> Monosuccessione di riso Dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica

NORMA STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
3.1	BCAA - NORMA 3: MISURE PER LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL SUOLO	<u>Standard 3.1:</u> Uso adeguato delle macchine	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> Eeguire le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") Adottare modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo
4.1	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<u>Standard 4.1:</u> protezione del pascolo permanente	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi nelle aree Natura2000 Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque
4.2	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<u>Standard 4.2:</u> Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	Tutte le aziende con esclusione degli oliveti e dei vigneti, nonché dei pascoli permanenti	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione di almeno uno sfalcio, o altre operazioni equivalenti (sono escluse da questo impegno le superfici ordinariamente coltivate e gestite)
4.3	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<u>Standard 4.3:</u> Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative	Aziende con superfici a olivo e/o a vigneto	<p><u>Per gli oliveti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Eeguire una potatura almeno ogni 5 anni Eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante ed eseguire la spollonatura degli olivi almeno ogni 3 anni <p><u>Per i vigneti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Eeguire la potatura invernale entro il 30 maggio di ogni anno Eliminare i rovi e altra vegetazione pluriennale infestante almeno ogni 3 anni
4.4	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<u>Standard 4.4:</u> Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio quali ad esempio: muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai provvedimenti nazionali o regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio
4.5	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<u>Standard 4.5:</u> Divieto di estirpazione degli olivi	Aziende con superfici a olivo	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di estirpazione degli olivi

Serie Ordinaria n. 13 - Lunedì 24 marzo 2014

NORMA. STANDARD	RAGGRUPPAMENTO	STANDARD	APPLICABILITA'	PRINCIPALI IMPEGNI (elenco non esaustivo)
4.6	BCAA - NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	<p align="center"><u>Standard 4.6:</u></p> Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati	Aziende con superfici a pascolo permanente e/o prato permanente e/o prato pascolo	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della densità minima e massima di bestiame per le sole superfici a pascolo (0,2-4 UBA/Ha) • Per le superfici a prato permanente o a prato-pascolo in alternativa al pascolamento è considerata regime adeguato la pratica di almeno uno sfalcio all'anno
5.1	BCAA - NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	<p align="center"><u>Standard 5.1:</u></p> Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Tutte le aziende	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo delle acque irrigue con regolare autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, pagamento canone, altro) ovvero avvio dell'iter autorizzativo
5.2	BCAA - NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	<p align="center"><u>Standard 5.2:</u></p> Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Tutte le aziende con superfici, adiacenti ai corpi idrici	<ul style="list-style-type: none"> • A) rispetto dei divieti spaziali di utilizzazione dei fertilizzanti e dei concimi azotati. • B) Costituzione/mantenimento di fascia inerbita di larghezza compresa tra 3 e 5 m, in quanto azienda con superficie adiacente ai corpi idrici compresi nei Piani di gestione Bacino del Po/Dist. Idrog. Alpi Orientali. Deroga agli impegni A e B per le superfici a riso e nel caso di corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131. Deroga all'impegno B per: <ul style="list-style-type: none"> ○ particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; ○ terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; ○ oliveti; ○ pascolo permanente.
5.3	BCAA - NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE	<p align="center"><u>Standard 5.3:</u></p> Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	Tutte le aziende	Nel caso di azienda che gestisce/utilizza sostanze pericolose di cui all'allegato (Elenchi I e II) della Direttiva 80/68/CEE, nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, come disciplinato dal D.Lgs. n. 152/06